

RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA
DEŽELNI NARAVNI REZERVAT DOLINA GLINŠČICE

PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO
DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE
DELLA VAL ROSANDRA

OHRANITVENO-RAZVOJNI NAČRT
NARAVNEGA REZERVATA
DOLINE GLINŠČICE

R4 – Norme di attuazione

Sommario

TITOLO I: GENERALITÀ	4
ART. 1 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME	4
ART. 2. – FINALITÀ DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO	4
ART. 3 – IL PERIMETRO DELLA RISERVA	4
ART. 4 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PCS	5
ART. 5 – SCHEDE DEGLI INTERVENTI	6
ART. 6 – EFFICACIA E VALENZA DEL PCS	6
TITOLO II: NORME GENERALI	7
ART. 7 – SITI NATURA 2000	7
ART. 8 – EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE.....	7
ART. 8.1 – I FENOMENI CARSICI IPOGEI - GROTTI	8
ART. 9 – CORPI IDRICI E FASCE DI RISPETTO	11
ART. 10 – HABITAT	11
ART. 11 – FLORA E VEGETAZIONE	11
ART. 12 – FAUNA.....	12
ART. 13 – PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO-CULTURALE E ARCHEOLOGICO	13
ART. 14 – NORME URBANISTICO-EDILIZIE GENERALI PER INTERVENTI EDILIZI ED INFRASTRUTTURALI	14
ART. 15 – ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE, TURISTICHE E PROMOZIONALI	16
TITOLO III: ZONIZZAZIONE DELLA RISERVA	17
ART. 16 – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E LORO DISCIPLINA	17
ART. 17 – ZONA RN DI TUTELA NATURALISTICA	17
ART. 17.1 – ZONA RN 1 – GHIAIONI E RUPI CALCAREE	18
ART. 17.2 – ZONA RN 2 – TORRENTE ROSANDRA–GLINŠČICA	18
ART. 17.3 – ZONA RN 3 – BOSCO A CERRO	19
ART. 17.4 – ZONA RN 4 – BOSCHI MATURI.....	20
ART. 17.5 – ZONA RN 5 – BOSCHI DI CARPINO NERO E ROVERELLA	20
ART. 17.6 – ZONA RN 6 – CASTELLI DEL MONTE CARSO-GRIŽA	20
ART. 17.7 - ZONA RN 7 - TUMULO DEL MONTE COCUSO - VELIKA GROBLJA	21
ART. 17.8 – ZONA RN 8 – MONTE MALAGROCIANA - MALAGROČANICA.....	21
ART. 18 – ZONA RG DI TUTELA GENERALE	21
ART. 18.1 – ZONA RG 1 – LANDA CARSICA.....	23
ART. 18.2 – ZONA RG 2 – PRATO E PRATO PASCOLO	23
ART. 18.3 – ZONA RG 3 – BOSCAGLIA CARSICA ED ARBUSTETI.....	24
ART. 18.4 – ZONA RG 4 – BOSCO AD ALTO FUSTO.....	25
ART. 18.5 – ZONA RG 5 – PINETE	25
ART. 18.6 – ZONA RG 6 – TERRENI AD USO AGRICOLO	26
ART. 18.7 – ZONA RG 7 – AREA STORICO-ARCHEOLOGICA CASTELLO DI MOCCÒ – MUHOV GRAD	27
ART. 19 – ZONA RP DESTINATA AD INFRASTRUTTURE E STRUTTURE FUNZIONALI ALLA RISERVA	28
ART. 19.1 – ZONA RP 1 – BOTTAZZO-BOTAČ.....	28

ART. 19.2 – ZONA RP 2 – EX STAZIONE ED EX CASERMA DI DRAGA	32
ART. 19.3 – ZONA RP 3 – PARCHEGGIO DI MOCCÒ-ZABREŽEC	32
ART. 19.4 – ZONA RP 4 – PISTA CICLOPEDONALE “GIORDANO COTTUR”	33
TITOLO IV: VIABILITÀ E SENTIERISTICA.....	34
ART. 20 – VIABILITÀ E SENTIERISTICA.....	34
ART. 21 – ATTIVITÀ AGRICOLE ED ECONOMICHE	35
ART. 22 – ATTIVITÀ SCIENTIFICHE	35
ART. 23 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA RISERVA	36
ART. 24 – CONSULTA	36
ART. 25 – FORME DI FINANZIAMENTO.....	36
ART. 26 – MONITORAGGIO	37
TITOLO V: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	38
ART. 28 – PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL PCS	38
ART. 29 – DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.....	38
ART. 30 – SORVEGLIANZA.....	38
ART. 31 – INCENTIVI	38
ART. 32 – USO DELLA LINGUA SLOVENA.....	39
ART. 33 – MISURE REGOLAMENTARI	39
ART. 34 - USO DEL NOME ED EMBLEMA DELLA RISERVA	43

TITOLO I: GENERALITÀ

ART. 1 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) soggetto alle presenti Norme di Attuazione è redatto ai sensi della Legge Regionale 30 settembre 1996 n.42, sezione seconda, artt. da 10 a 18, e successive modificazioni ed integrazioni. Esso concerne quella parte del territorio del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina interessata dalla "Riserva naturale regionale della Val Rosandra - Dolina Glinščice" istituita con l'art.52 della LR 42/96 e perimetrata nell'allegato 12 della medesima legge.
2. Il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina è, per gli effetti di quanto previsto dall'articolo n. 31, comma 1, lettera a), della LR n. 42/1996 e s.m.i., Organo gestore della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra-Dolina Glinščice.
3. Ulteriori norme di dettaglio relative a specifiche aree possono essere contenute nella relazione R3 – Schede degli interventi.

ART. 2. – FINALITÀ DEL PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO

1. Il PCS della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra-Dolina Glinščice indica gli interventi di natura urbanistica, edilizia, infrastrutturale e paesaggistica nonché gli interventi di ripristino e gestione ambientale funzionali e compatibili con i seguenti obiettivi:
 - a) conservazione, miglioramento e valorizzazione delle caratteristiche ecologiche, di biodiversità, floristiche e vegetazionali, faunistiche e geomorfologiche;
 - b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agro-silvo-zootecnico, promuovendo anche forme di ricerca finalizzate alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;
 - c) conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico-culturale ed archeologico;
 - d) promozione di attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento all'agricoltura, all'accoglienza agri-eco turistica, al turismo naturalistico;
 - e) definizione dei punti di accesso, della viabilità e sentieristica all'interno della Riserva;
 - f) individuazione delle forme di incentivazione per favorire le forme di gestione agro-silvo-pastorale che garantiscano e migliorino gli habitat e le specie vegetali ed animali.

ART. 3 – IL PERIMETRO DELLA RISERVA

1. Nel PCS la perimetrazione del territorio della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra-Doline Glinščice, come rappresentato e descritto nella Tav. 1 - Corografia della Riserva completo dei vertici e capisaldi riportati in dettaglio nell'elaborato R1 - Relazione generale di piano, precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata nella Legge istitutiva.
2. Strade e sentieri che segnano il confine della Riserva sono da ritenersi esterni all'area protetta; il perimetro è quindi definito sul lato di dette strade e sentieri più vicino all'area della Riserva, salvo specifica diversa indicazione contenuta nella Tav. 1 - Corografia della Riserva e nell'elaborato R1 Relazione generale di piano.
3. Nel caso di crinali il confine è da intendersi con la linea passante per i punti a quota più elevata.

ART. 4 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PCS

1. Sono elementi costitutivi del PCS i contenuti delle relazioni e degli elaborati cartografici allegati e di seguito elencati:

RELAZIONI PCS

N.	TITOLO
R1	Relazione generale di piano
R2	Relazione di analisi naturalistica e territoriale
R3	Schede degli interventi
R4	Norme di attuazione
R5	Relazione di Significatività di Incidenza Ambientale
R6	Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

TAVOLE PCS

TAVOLA N.	TITOLO	SCALA
1	COROGRAFIA DELLA RISERVA NATURALE DELLA VAL ROSANDRA-DOLINA GLIŠČICE	1:5000
2	COROGRAFIA DELLE MODIFICHE DI PERIMETRO INTERCORSE	1:5000
3	ZONIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLA VAL ROSANDRA-DOLINA GLIŠČICE	1:5000
4	CARTA DELLA SITUAZIONE CATASTALE CON ZONIZZAZIONE	1:5000
5	CARTA DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E INTERESSE PRIORITARIO NATURA 2000 CON ZONIZZAZIONE	1:5000
6	VIABILITÀ, SENTIERISTICA E SISTEMA DELLA SOSTA	1:5000
7	INTERVENTI DI SVILUPPO ED INTERAZIONI TERRITORIALI	1:5000
8	CARTA DELLE CAVITÀ NATURALI DI PARTICOLARE VALORE NATURALISTICO-AMBIENTALE O STORICO-PALEONTOLOGICO	1:5000
9	CARTA DEGLI HABITAT FVG	1:5000
10	CARTA DEGLI HABITAT NATURA 2000	1:5000
11	PPR – PARTE STATUTARIA – 1	1:5000
12	PPR – PARTE STATUTARIA – 2	1:5000
13	PPR – PARTE STRATEGICA E ULTERIORI SITI DI INTERESSE STORICO – CULTURALE	1:5000
14	ALTRI VINCOLI	
15	CARTA GEOMORFOLOGICA E GEOSITI	
16	CARTA DELLE ACQUE	1:5000

2. Le Tavv. 1, 3, 5, 6, 7, 8 i cui nomi sono evidenziati in grassetto, rappresentano gli elaborati cartografici prescrittivi di progetto del PCS, che assieme alla Tav. 2 – Corografia delle modifiche di perimetro intercorse contenente l'evidenza delle modifiche apportate tra il perimetro originario della Riserva definito dalla LR n. 42 del 1996 e quello definitivo e alla Tav. 4 – Carta della situazione catastale con zonizzazione indicante le proprietà ricadenti nell'ambito della Riserva, costituiscono la cartografia di base del PCS.
3. La base cartografica utilizzata è la CTRN 1:5000 della Regione Friuli Venezia Giulia, proiettata nel sistema di riferimento RDN2008/TM33 – EPSG 6708.

ART. 5 – SCHEDE DEGLI INTERVENTI

1. Nell'elaborato R3 - Schede degli interventi sono riportate le 50 schede degli interventi, raggruppati per settori e per tipi. Ogni scheda riporta anche il programma finanziario del singolo intervento, articolato nella stima, nella tempistica/priorità e nei possibili assi di finanziamento.

ART. 6 – EFFICACIA E VALENZA DEL PCS

1. In riferimento all'art. n. 14 della LR n. 42 del 1996 e s.m.i. Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è adeguato ai contenuti Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con DGR n. 771 del 2018 e s.m.i.
2. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS devono essere adeguati entro un anno dagli organi competenti, fatti salvi gli interventi selvicolturali previsti dagli strumenti di pianificazione forestali vigenti per gli interventi ricadenti nelle sole zone RG, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) ogni progetto di realizzazione di viabilità forestale principale e secondaria e/o sentieristica dovrà tenere conto delle norme di PCS con particolare riguardo alle norme di tutela degli habitat, degli habitat di specie e dei beni archeologici e culturali ed essere presentato all'Organo gestore e assoggettato a valutazione ai sensi del DPR 357/1997 e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza;
 - b) i progetti degli interventi di ripristino dei pascoli e di introduzione di animali in allevamento brado in aree non già utilizzate alla data di entrata in vigore del presente Piano devono essere presentati all'Organo gestore e sempre assoggettati a valutazione ai sensi del DPR 357/1997 e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza.

TITOLO II: NORME GENERALI

ART. 7 – SITI NATURA 2000

1. L'intera area della Riserva ricade all'interno dei perimetri dei siti ZSC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano" e ZPS IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia". L'Organo gestore collabora all'attuazione delle misure previste dalla normativa all'interno di detti siti e necessarie al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
2. Per quanto non esplicitamente disciplinato del presente Piano, sono fatte salve le misure di cui all'art. 10 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione) della LR 7/2008 e le relative sanzioni di cui all'art. 12 comma 2 della LR 7/2008, nonché la disciplina specifica prevista ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), con riferimento alla caratterizzazione tipologica delle ZPS come prevista dal DPRES 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. (L.R. 14/2007, art. 4, c. 2 B.U.R. 3/10/2007, n. 40) che attribuisce la ZPS Aree carsiche della Venezia Giulia alle tipologie c) ambienti misti mediterranei d) ambienti steppici – e) colonie di uccelli marini – j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

ART. 8 – EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE

OBIETTIVI

1. All'interno della Riserva sono presenti emergenze geologiche e geomorfologiche di grande pregio che il PCS intende tutelare, conservare e valorizzare quale obiettivo primario. L'elenco indicativo e non esaustivo comprende: il corso del torrente Rosandra-Glinščica, le cavità naturali, i geositi riconosciuti ai sensi della LR n. 15 del 2016.

Tali emergenze sono descritte nella relazione R2 – Relazione di analisi naturalistica e territoriale e segnalate nelle seguenti cartografie di analisi facenti parte integrante del PCS:

Tav. 8 – Carta delle cavità naturali di particolare valore naturalistico–ambientale o storico–paleontologico;

Tav. 15 – Carta geomorfologica e geositi.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Ferme restando le norme di tutela di cui alla LR 15/2016 art. 4, non sono consentiti interventi che determinino alterazioni nella morfologia degli elementi costituenti i geositi così come definiti all'art. 2 comma 1 lett. c) della LR medesima.
- 2bis. Non sono consentiti interventi che determinino alterazioni o danneggiamenti dei fenomeni di carsismo epigeo quali doline, vaschette di dissoluzione, pavimenti calcarei, campi solcati, karren, grize, scannellature.
3. Sono vietate nuove attività estrattive e l'ampliamento di cave che si attui all'interno della Riserva.
4. Le opere di difesa idrogeologica lungo il corso del torrente Rosandra-Glinščica potranno prevedere la rimozione parziale dei sedimenti ghiaiosi accumulatisi negli anni nel fondo alveo confinato a seguito della realizzazione della briglia e nella zona di deposito, al fine del miglioramento della funzionalità idraulica e della ricostituzione di habitat acquatico ad acque debolmente correnti, previa valutazione ai sensi del DPR 357/1997 e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza e autorizzazione dell'organo gestore. L'attraversamento del torrente potrà essere ripristinato a seguito di specifica valutazione.

5. Le opere di difesa e messa in sicurezza di pareti rocciose e versanti dovranno essere realizzate mediante interventi ecocompatibili e per quanto possibile non invasivi o demolitivi, quali ad esempio disgaggio e/o fissaggio di massi e blocchi di roccia instabili. Si dovranno evitare il più possibile le ipotesi di inviluppo mediante reti metalliche o la posa di barriere paramassi. Tali interventi, qualora risultino indispensabili a seguito di precisa valutazione di tutte le ipotesi alternative, inclusa la semplice interdizione antropica, dovranno essere accompagnati da misure di ingegneria naturalistica di mitigazione e/o compensazione ambientale e paesaggistica.

ART. 8.1 – I FENOMENI CARSICI IPOGEI - GROTTE

1. Tutte le grotte della Riserva sono tutelate come “habitat” ai sensi dell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE così come recepito dall’allegato A del DPR n. 357/1997 e s.m.i. (Habitat 8310 – Grotte non ancora sfruttate a livello turistico).
2. Tutta la fauna delle grotte della Riserva è strettamente tutelata in coerenza con la LR n. 9 /2007 e successivo regolamento attuativo di cui al DPR n. 74/Pres. del 2009. È vietata la raccolta della fauna delle grotte. Eventuali deroghe per motivi scientifici dovranno essere richieste anche all’Organo gestore, fermo restando le altre norme vigenti, sia nazionali (DPR n. 357/1997 e s.m.i.) che regionali (LR n. 9 / 2007 e relativo regolamento attuativo).
3. Le grotte il cui ingresso ricade all’interno del perimetro della Riserva vengono classificate in due tipologie, come riportato anche in Tav. 8 – Carta delle cavità naturali di particolare valore naturalistico-ambientale o storico-paleontologico. L’elenco delle grotte può essere integrato con modifica al Regolamento della Riserva, sulla base di criteri archeologici, biologici, di sviluppo spaziale, di presenza di concrezioni particolari, idrogeologici, di importanza speleogenetica e presenza di peculiarità geologiche. Le modifiche che comportino una riduzione del grado di tutela della grotta sono invece soggette a variante del PCS. Le grotte sono classificate in:

a) grotte soggette a tutela integrale;

Nome	Numero catasto	Numero catastoVG
Antro di Bagnoli	76	VG 105
Grotta delle Gallerie	290	VG 420
Caverna in Val Rosandra	292	VG 425
Grotta sulla parete NW del Monte Carso	315	VG 422
Grotta di S. Lorenzo	320	VG 605
Piccola Pocala	334	VG 529
Grotta delle Porte di Ferro	504	VG 3027
Grotta dei Pipistrelli	527	VG 2686
Grotta di Crogole	535	VG 2716
Grotta del Montasio	544	VG 3028
Grotta della Sfesa	545	VG 3029
Grotta del Carbone	553	VG 2689
Grotta sulla sinistra del Torrente Rosandra	558	VG 2688
Grotta delle Ninfe	565	VG 2687
Grotta sopra Bottazzo	793	VG 3971
Fessura del Vento	930	VG 4139
Caverna sotto il Casello ferroviario di Val Rosandra	944	VG 3471
Grotta delle Antiche Iscrizioni	966	VG 3969
Grotta degli Asparagi	1335	VG 4285
Buco dei Gamberi	1345	VG 4301
Grotta sulla destra del Torrente Rosandra	1435	VG 4352

Grotta presso la Fonte Oppia	1485	VG 4331
Cavernetta presso la Parete Grande	1649	VG 4521
Grotta presso la 3027 VG	1696	VG 4538
Grotta degli Altari	1714	VG 4543
Grotta sul Monte Carso	1839	VG 4578
Grotta Guido	1947	VG 4667
Antri sopra la Grotta delle Gallerie	3557	VG 5126
Jama Mladih	3938	VG 5231
Grotta Martina	4910	VG 5640
Grotta K 1	5063	VG 5713
Grotta del Laminatoio	5069	VG 5719
Caverna degli Orsi	5075	VG 5725
Grotta Gualtierio	5080	VG 5730
Grotta del Gufo	5090	VG 5740
Grotta 9? di Capodanno	5190	VG 5773
Grotta del Coccio	5227	VG 5794
La Curta de Lucio	5233	VG 5800
Grotta Pepi di Bottazzo	5346	VG 5843
Grotta di Funfenberg	5349	VG 5846
Cavernetta della Bora	5406	VG 5903
Grotta Ambra	5841	VG 6014
Tana dei Tassi sul Monte Carso	6430	VG 6178
Grotta della Vigilia	6716	VG 6272
K 2	6873	VG 6325

b) grotte soggette a tutela ordinaria;

Nome	Numero catasto	Numero catasto VG
Grotta dei Moscerini	1334	VG 4284
Cunicolo di Val Rosandra	1488	VG 4391
Risorgiva sulla riva sinistra del Rosandra	1566	VG 4464
Pozzo di S. Lorenzo	158	VG 191
Pozzo sulla destra del Rosandra	1583	VG 4485
Voragine di S. Lorenzo	159	VG 294
Cavernetta della Bianca	1596	VG 4489
Caverna di S. Lorenzo	160	VG 295
Grotta delle Tacche	1600	VG 4493
Pozzo presso la Grotta delle Gallerie	1650	VG 4522
Cavernetta presso la Grotta del Montasio	1651	VG 4523
Grotta sotto il Casello Ferroviario	1652	VG 4524
Grotta di S. Lorenzo	221	VG 285
Pozzo presso Bagnoli	224	VG 297
Cunicolo sulla parete NW del Monte Carso	2729	VG 4927
Cavernetta presso il Cippo Comici	2734	VG 4932
Caverna presso la Grotta del Montasio	2907	VG 4982

Pozzo sul Monte Goli	2910	VG 4985
Cavernetta di Grozzana	3097	VG 5025
Grotta sul versante W del Monte Carso	3204	VG 5047
Riparo sotto roccia presso la Cascata del Rosandra	3708	VG 5185
Cunicolo nei pressi della Fonte Oppia	3935	VG 5228
Risorgiva della Salamandra	3937	VG 5230
Grotta della Galleria sopra Bottazzo	4274	VG 5354
Dagla 1	4385	VG 5405
Dagla 2	4386	VG 5406
Dagla 3	4387	VG 5407
Cavernetta a NE di S. Lorenzo	4403	VG 5423
Pozzo sulle falde meridionali del Monte Cocusso	487	VG 1148
Pozzo sulla Via del Ghiro	4882	VG 5612
Maganjevec 1	5064	VG 5714
Maganjevec 2	5065	VG 5715
Grotta della Delusione	5068	VG 5718
Cunicolo a N di Bottazzo	5218	VG 5785
Pozzo della Miseria	5229	VG 5796
Pozzo della Determinazione	5230	VG 5797
Pozzetto della Sottiletta	5254	VG 5821
Grotta sopra S. Dorligo	533	VG 2646
Ciaspa's Passage	5347	VG 5844
Grotta la Beffa	5593	VG 5928
Pozzetto Infame	5638	VG 5939
Pozzo Pettiroso	5639	VG 5940
Antro della Val Rosandra	566	VG 2722
Pozzetto a N di Draga	5668	VG 5951
Grotta a N della Val Rosandra	567	VG 2723
Pozzetto Gris?	5845	VG 6018
Grotta sopra la Curta de Lucio	5937	VG 6028
J1	6017	VG 6058
Gr 1	6221	VG 6115
Cunicolo dell'Ultimo Raggio	6283	VG 6125
Ba 1	6394	VG 6159
Pozzetto della diaciasi	6427	VG 6175
Grottina di S. Lorenzo	6428	VG 6176
Grottina delle Beffe	6429	VG 6177
Risorgiva delle Argille	645	VG 3223
Grotta del Monte Grociana	6575	VG 6218
Grottina sotto la Nikon	6576	VG 6219
Pozzo presso Grozzana	6613	VG 6234
Passaggio a NE	7037	VG 6357
Pozzetto della Grande Quercia	7390	VG 6410
Grotta ad E di Basovizza	754	VG 3957
Grotta della Linea trincerata di Pesek	7542	VG 6460
Pozzetto sopra la Grotta del Tasso	928	VG 4137

Caverna della Ferrovia	929	VG 4138
Cunicolo di Val Rosandra	945	VG 3472
Cavernetta sul Monte Carso	946	VG 3684
Grotta a NNW del Monte Carso	956	VG 4141

ART. 9 – CORPI IDRICI E FASCE DI RISPETTO

1. Il presente PCS recepisce la definizione del torrente Rosandra-Glinščica identificato quale corpo idrico superficiale – fiumi (RW) codice regionale IT0607IN7T1, codice distrettuale ITARW14LV00300020FR dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA) adottato con DGR 2673/2017.
2. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale (PAIR) identifica parte del torrente Rosandra-Glinščica quale "Aria fluviale F"; di cui un breve tratto è compreso nella Riserva.
3. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con DGR n. 771/2018, all'allegato "D", identifica il torrente Rosandra-Glinščica, iscritto negli elenchi di cui al RD 1775/1933, quale corso d'acqua con ampiezza dell'alveo significativa e con perimetrazione Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), assegnando codice identificativo 788.
4. Per quanto attiene agli interventi ammessi e vietati sui corpi idrici si rimanda a quanto esplicitato all'art. 8, comma 4.

ART. 10 – HABITAT

1. La Riserva persegue la finalità di conservazione e miglioramento/riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

OBIETTIVI

2. Gli habitat oggetto di tutela sono gli habitat di interesse comunitario, con particolare riguardo agli habitat prioritari, elencati nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE e riportati come elementi areali nelle Tav. 5 – Carta degli habitat di interesse e interesse prioritario – Natura 2000 con zonizzazioni e 10 – Carta degli habitat Natura 2000, nonché gli stagni e altri corpi idrici individuati alla Tav. 16 – Carta delle acque.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

3. È fatto divieto di ridurre le superfici e/o di alterare negativamente lo stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario e degli stagni e altri corpi idrici individuati alla Tav. 16 – Carta delle acque.

ART. 11– FLORA E VEGETAZIONE

OBIETTIVI

1. Ferme restando le vigenti norme di tutela delle specie di interesse comunitario di cui agli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e di quelle di interesse regionale della LR n. 9/2007 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPR n. 74/Pres. del 2009, la flora della Riserva è protetta.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Su tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone, o comunque non appartenenti alla flora locale. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 230/2017, nelle zone RG e RP sono escluse dal divieto le specie vegetali ornamentali coltivate in giardino e quelle di uso orticolo e agricolo coltivate su terreni agricoli.

3. L'Organo gestore può disporre limitazioni alle attività agro-pastorali, mediante ordinanza sindacale, qualora ciò si renda necessario ai fini della puntuale tutela di specie di flora.
4. All'interno della Riserva sono ammessi e incentivati gli interventi di controllo delle specie aliene invasive di cui al D.Lgs. 230/2017 nonché di *Robinia pseudacacia*, *Ambrosia artemisiifolia* e *Senecio inaequidens*. Eventuali tecniche che prevedano l'uso di diserbanti o defoglianti verranno disciplinate nel Regolamento della Riserva.
5. L'Organo gestore può individuare singoli alberi oltre a quelli dichiarati come "alberi monumentali" ai sensi della LR 9/2007 o circoscritte formazioni vegetazionali di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, da assoggettare a particolare tutela. Gli alberi e le formazioni vegetali oggetto di tutela sono individuati con deliberazione dell'Organo gestore.

ART. 12 – FAUNA

OBIETTIVI

1. La Riserva persegue le finalità di conservazione, tutela, monitoraggio e gestione della fauna terrestre ed acquatica.
2. Fermo restando quanto previsto agli artt. 11 e 12 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., l'Organo gestore può valutare l'opportunità di effettuare reintroduzioni di specie locali estinte nella Riserva e ripopolamenti nonché altre azioni eventualmente necessarie a ricomporre gli equilibri ecologici, compresi i prelievi selettivi che si rendano necessari per la salvaguardia della biodiversità. Le attività sono consentite previa autorizzazione del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
3. Per i dati relativi alle specie faunistiche e per gli indirizzi in materia di attività di ricerca e monitoraggio si fa riferimento ai contenuti del Piano Faunistico della Riserva di data 30.11.2010 che ha ricevuto parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico per le Aree Protette in data 18 aprile 2011.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

4. Il Regolamento della Riserva disciplina le modalità di esercizio delle attività all'interno della Riserva al fine di tutelare la fauna terrestre ed acquatica ed i suoi habitat.
5. L'Organo gestore individua i soggetti titolati ad effettuare interventi di contenimento ed eradicazione di specie invasive, quali ad esempio le capre inselvatichite, e ne promuove e coordina l'intervento.

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA NEL CASO DI INTERVENTI EDILIZI

6. Negli interventi di recupero, restauro e ricostruzione di vecchi edifici, fabbricati, manufatti edilizi vari quali muri in pietra, sia di recinzione che di contenimento, lavatoi, abbeveratoi, fontane, vasche, ecc., dovrà essere verificata negli stessi l'eventuale presenza di fauna selvatica e dovrà essere tenuto conto negli interventi della sua adeguata tutela, non arrecando danno o disturbo alla stessa; in particolare per gli edifici vanno considerati i nidi di uccelli e i siti frequentati dai chiroterteri e dai rettili; per gli ambienti acquatici, la presenza e riproduzione di anfibi e del gambero d'acqua dolce.
7. In caso di presenza di specie tutelate, è necessario adottare misure di prevenzione e mitigazione per la salvaguardia ed il ripristino o la costruzione ex-novo dei nidi, tane e rifugi della fauna selvatica; per i chiroterteri tali interventi sono dettagliatamente illustrati nelle "Linee guida per la conservazione dei Chiroterteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi", disponibili sul sito:
<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/linee-guida-per-la-conservazione-dei-chiroterteri>.

ART. 13 – PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO-CULTURALE E ARCHEOLOGICO**OBIETTIVI**

1. La Riserva persegue le finalità di tutela e valorizzazione dei beni di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico che ricadono all'interno della Riserva.
2. Tali beni sono individuati nella Tav. 13 - PPR Parte strategica e ulteriori siti di interesse storico e culturale. Tali beni sono:
 - a) i mulini individuati lungo il torrente Rosandra-Glinščica;
 - b) la chiesa di Santa Maria in Sjaris-Cerkvica na Pečah;
 - c) l'ambito del Castello di Moccò-Muhov Grad;
 - d) le ghiacciaie e relativi stagni;
 - e) il Tumulo protostorico del Monte Cocusso-Velika Groblja;
 - f) l'acquedotto romano di Bagnoli della Rosandra-Boljunec;
 - g) il castelliere del monte Carso-Griža;
 - h) l'antica strada commerciale c.d. Strada del sale – Kranjska cesta;
 - i) le trincee della Prima Guerra Mondiale;
 - j) il sito archeologico del Monte Malagrociana-Mala Gročanica;
 - k) il sentiero di accesso al Tabor di Draga;
 - l) manufatti minori quali il capitello della Madonna, il cippo confinario storico presso Monte Cocusso-Kokoš, il sito Merisce-Merišče, il cippo Comici e altri elementi individuati in Tav. 13 - PPR Parte strategica e ulteriori siti di interesse storico culturale.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

3. È vietato:
 - a) danneggiare in qualsiasi modo gli elementi di interesse storico e architettonico individuati al punto precedente;
 - b) modificare lo stato dei luoghi, ad esclusione di interventi mirati alla ricerca scientifica;
4. Sono ammessi:
 - a) per tutti i manufatti elencati al comma 2 gli interventi di restauro e risanamento conservativo concordati con l'Organo gestore e, qualora necessario, con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
 - b) gli interventi di recupero filologico dell'antico mulino di Bottazzo-Botač lungo il torrente Rosandra-Glinščica, mediante riqualificazione dei ruderi con interventi di restauro conservativo e/o ricostruzione filologica da effettuarsi con materiali tradizionali originari (pietra arenaria e legno). La ricostruzione potrà prevedere anche il ripristino dei meccanismi e della canalizzazione per attivare il movimento delle macchine, come degli spazi aperti di pertinenza circostanti;
 - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione e restauro della Chiesa di Santa Maria in Sjaris-Cerkvica sv. Marije na Pečah, quali ad esempio la manutenzione straordinaria della copertura, la pulizia interna delle superfici murarie e l'eventuale ricucitura e rinzafo delle fessurazioni, da attuarsi d'intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
 - d) gli interventi nell'ambito del Castello di Moccò-Muhov Grad sono puntualmente regolati dal successivo art. 18.7 delle presenti NdA, da attuarsi d'intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;

e) gli interventi di recupero e valorizzazione delle antiche ghiacciaie e relativi stagni per la produzione del ghiaccio, comprendenti il restauro conservativo e/o ricostruzione dovranno essere realizzati tra novembre e febbraio; lavori di ripristino di invasi ormai asciutti possono effettuarsi anche in altri mesi. Potranno essere previsti:

- la ricostruzione, il restauro o il ripristino della muratura in pietra delle antiche cisterne, da effettuarsi preferibilmente con l'uso delle tecniche tradizionali; potrà tuttavia essere usato un legante a base di malta cementizia degli elementi lapidei purché non visibile dall'esterno ad opera ultimata;
- la conformazione storica degli stagni deve esser mantenuta il più fedelmente possibile, per il restauro conservativo è ammesso l'asporto dei rifiuti, detriti e vegetazione e successiva impermeabilizzazione con argilla e, se storicamente presente, pietra locale;
- solo in casi eccezionali e per ricostruzione di ambienti ormai troppo degradati potrà essere concordata con l'Organo gestore la collocazione di guaine impermeabilizzanti mascherate successivamente da uno strato di pietrame o argilla locale; è vietato per l'impermeabilizzazione l'utilizzo del calcestruzzo o di conglomerato bituminoso.

5. Restano impregiudicati i livelli di tutela e autorizzativi previsti dalla parte II del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

ART. 14 – NORME URBANISTICO-EDILIZIE GENERALI PER INTERVENTI EDILIZI ED INFRASTRUTTURALI

OBIETTIVI

1. Obiettivo sostanziale è il recupero degli edifici, manufatti e fabbricati edilizi esistenti in ogni caso in cui ciò sia compatibile e coerente con le finalità, la gestione e la fruizione della Riserva.

DESTINAZIONI D'USO

2. Le destinazioni d'uso sono quelle compatibili con le finalità e con la gestione e fruizione della Riserva. Nelle zone RP sono quelle specificatamente indicate nelle singole sottozone di cui agli artt. 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

3. È vietata ogni modifica allo stato dei luoghi che comporti nuovo consumo di suolo, eccetto quanto specificatamente indicato nelle zone RP e RG6.
4. La realizzazione di attrezzature temporanee per attività didattiche, di ricerca scientifica, di sperimentazione e di promozione turistica, ivi inclusi capanni di osservazione della fauna, e/o vendita diretta di prodotti agricoli è ammessa nelle zone RG e RP e verrà autorizzata di volta in volta dall'Organo gestore previa presentazione di un progetto recante la finalità, la tipologia dell'attrezzatura, la durata del posizionamento e la precisa localizzazione.
5. La realizzazione di ricoveri temporanei relativi ad attività agro-silvo-pastorali (ricoveri attrezzi e ricoveri per il bestiame) è ammessa nelle zone RP e RG. Per i ricoveri attrezzi si prevede una superficie coperta massima di 25 m² ed altezza massima di 2,60 m. La realizzazione di dette strutture dovrà essere di volta in volta autorizzata dall'Organo gestore, previa presentazione di un progetto recante la finalità, la tipologia della struttura, la durata del posizionamento, la precisa localizzazione e le modalità di ripristino dell'area a intervento concluso; l'installazione del manufatto non dovrà comunque comportare la realizzazione di nuova viabilità, anche se di carattere agrosilvopastorale; i manufatti non potranno essere dotati di allacciamenti tecnologici. I ricoveri temporanei per il bestiame dovranno essere dimensionati in funzione di un piano del pascolo che definisca la superficie complessiva pascolata, la definizione dei settori in funzione della turnazione del pascolo, il carico di animali distinto per specie, i turni di pascolo, la precisa tipologia e collocazione dei ricoveri e degli abbeveratoi, le modalità di gestione del foraggiamento.

Detto progetto è sottoposto all'approvazione dell'Organo gestore che ne valuta la sostenibilità e la compatibilità con le finalità della Riserva.

6. Nelle zone RP è ammessa la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti o preesistenti sulla base delle specifiche prescrizioni urbanistico – edilizie dei successivi artt. 19, 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.
7. Per gli edifici eventualmente presenti sono ammessi gli interventi di attività edilizia libera, manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia e ricostruzione così come definiti dall'art. 4 della LR n. 19 del 2009 purché effettuati con l'impiego di materiali e tipologie rispettosi delle caratteristiche costruttive locali. Nella zona RP tutti gli interventi devono conformarsi alle specifiche prescrizioni particolareggiate urbanistico – edilizie dei successivi artt. 19, 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.
8. Non è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia che alteri lo stato dei luoghi tra cui impianti eolici, idroelettrici e di impianti per la produzione di energia da biomassa. Per l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di "*tipo domestico*" deve essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, cercando di non interessare edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando comunque collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Gli impianti devono essere integrati e complanari con le falde o col piano di copertura del tetto nel rispetto di una collocazione coerente con la struttura architettonica dell'edificio o perfettamente inseriti nelle coperture esistenti quali impianti realizzati con coppi curvi fotovoltaici.
9. È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture lineari di lunga percorrenza (stradali ed energetiche), e l'installazione di nuovi impianti di telefonia cellulare o radiotelevisiva.
10. I muri a secco esistenti non possono essere eliminati; devono essere recuperati secondo le tecniche tradizionali e i nuovi eventuali manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame reperito in loco, o coerente con lo stesso, ed eseguiti preferibilmente a secco; ove necessario, al fine di migliorare la stabilità, per i muri di contenimento, posteriormente al paramento murario, che dovrà avere comunque uno spessore minimo complessivo di 50 cm, potrà essere eventualmente realizzato un manufatto di rinforzo in cls semplice od armato, non visibile dall'esterno, con relative opere fondazionali; dovrà comunque essere garantito un adeguato drenaggio delle acque a tutti i livelli.
11. Le recinzioni sono ammesse nelle zone RG e RP, purché l'altezza sia tale da non interrompere la percezione paesaggistica dei luoghi; non è ammesso l'impiego di alluminio, prefabbricati in cls o materiali di recupero quali, a mero titolo di esempio, reti per materassi. Le recinzioni in materiali plastici sono ammissibili purché abbiano profili, dimensioni e cromie tali da riprendere la tipologia tradizionale in legno. Le recinzioni fisse a tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche a pieno campo) sono ammesse anche con rete metallica. Non sono ammesse recinzioni per superfici superiori a un ettaro, con l'eccezione delle recinzioni per il contenimento del bestiame. Per superfici comprese tra 0,5 ha e 1 ha è necessario prevedere un varco ogni 50 m per la fauna di piccola taglia (indicativamente della taglia di una faina) o, in alternativa, l'impiego di rete con maglia di dimensione adeguata a garantire la permeabilità alla piccola fauna. Per il pascolo e a tutela delle colture di pregio è ammesso l'uso del pastore elettrico con recinti mobili su pali in legno o tondino di ferro. Nelle zone RN le recinzioni sono ammesse qualora finalizzate alla conservazione e gestione degli habitat, della flora e della fauna (a mero titolo di esempio, impiego di pastore elettrico al fine di intercludere l'accesso in particolari aree a specie impattanti come cinghiale o capre inselvatichite). La realizzazione di recinzioni per il contenimento del bestiame è soggetta alla disciplina di cui all'Art. 18.1 comma 3.
12. Per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;

- b) cartelli di valorizzazione e promozione del territorio della Riserva, cartelli indicanti servizi ed attività di interesse pubblico oppure cartelli con indicazioni dei proprietari dei fondi: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto così come disciplinato dal Regolamento della Riserva;
 - c) mezzi pubblicitari: è vietata l'apposizione permanente di mezzi pubblicitari, eccetto quelli relativi ad attività agro-silvo-pastorali, turistiche, ricreative, e promozionali che avranno ottenuto l'uso del marchio della Riserva;
 - d) la cartellonistica esistente dovrà essere eliminata o sostituita con altra rispondente alla condizione di cui sopra.
13. Tutti gli interventi edilizi, di qualsiasi tipo essi siano, devono essere progettati in modo da garantire la salvaguardia delle visuali sensibili percepibili dai percorsi che attraversano il paesaggio e dalle aree di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con elementi di singolare significato paesaggistico, con particolare attenzione alle visuali da e verso i belvedere di Moccò-Zabrežec, di San Lorenzo-Jezero, di Crogole-Kroglje, e da e verso gli altri belvedere naturali accessibili tra i quali la vetta e cresta del monte Carso-Griža, il Monte Stena-Stena, il Monte Cocusso-Kokoš, il Monte Goli-Golič, ed in genere tutte le visuali sensibili percepibili anche verso l'esterno dell'area della Riserva.

ART. 15 – ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE, TURISTICHE E PROMOZIONALI

GENERALITÀ

1. L'Organo gestore sostiene le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela dei valori ambientali e naturalistici della Riserva naturale della Val Rosandra–Dolina Glinščice.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Fatte salve le limitazioni disposte da specifiche misure di conservazione e gestione dei siti Natura 2000 e in particolare quanto previsto dalle Misure di conservazione di cui alla DGR n. 134/2020, il Regolamento della Riserva indica e disciplina le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela dei valori della Riserva.

TITOLO III: ZONIZZAZIONE DELLA RISERVA

ART. 16 – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E LORO DISCIPLINA

1. Le zone omogenee adottate nel PCS sono quelle previste dall'art. 12 della LR n. 42/1996 e s.m.i.:

Zona RN di tutela naturalistica: costituisce il nucleo fondamentale della Riserva. In questa zona l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico.

Zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura. Si caratterizza anche per la presenza di molteplici valenze di natura storico-culturale, archeologica, botanica, faunistica, geomorfologica e idrogeologica, che vanno tutelate e valorizzate.

Zona RP destinata ad infrastrutture e strutture funzionali alla Riserva.

2. Nella Tav. 3 – Zonizzazione della Riserva, sono riportate le zonizzazioni individuate, come di seguito descritte. La perimetrazione delle zone è basata principalmente sulle categorie di habitat vegetazionali di cui alla Tav. 5 – Carta degli Habitat di interesse e interesse prioritario – Natura 2000 con zonizzazioni e Tav. 9 – Carta degli Habitat FVG e fa inoltre riferimento alle finalità di conservazione degli elementi naturali, di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico ed in parte di sviluppo agricolo e infrastrutturale.

ART. 17 – ZONA RN DI TUTELA NATURALISTICA

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

1. Sono ammessi:

- a) gli interventi di ripristino e di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico o idrogeologico;
- b) la rimozione o il contenimento di specie alloctone;
- c) opere di manutenzione della sentieristica esistente ed interventi di restauro e riqualificazione degli elementi di interesse architettonico, storico-culturale ed archeologico;
- d) le attività di ricerca scientifica;
- e) il taglio della vegetazione anche arborea con finalità antincendio, da effettuarsi nel periodo autunno-invernale, entro una fascia di 50 m dalle abitazioni e 6 m dalle strade urbane salvo diverse disposizioni previste nella pianificazione regionale antincendio di cui alla LR.17/2019.

2. Tutti gli interventi dovranno essere assoggettati, in fase progettuale, a valutazione ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza e a parere dell'Organo gestore, ad eccezione di quanto previsto alla lett. e).

3. Sono vietate tutte le modifiche allo stato dei luoghi non funzionali alla conservazione e riqualificazione di habitat naturali, ed in particolare;

- a) alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli;
- b) eseguire scavi, salvo che per finalità scientifiche o di ricerca previa specifica autorizzazione dell'Organo gestore e, qualora previsto, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- c) qualsiasi intervento di modifica o di trasformazione dei tracciati viari e sentieristici esistenti, nonchè la realizzazione di nuovi tracciati;
- d) il prelievo e il danneggiamento di elementi della geomorfologia (fenomeni di carsismo epigeo quali doline, vaschette di dissoluzione, pavimenti calcarei, campi solcati, karren, grize, scannellature)

4. Sono vietati il pascolo e l'allevamento brado. L'utilizzo di animali domestici può essere ammesso, ad eccezione dei suini, unicamente per interventi di gestione degli habitat e va effettuato a rotazione sotto il coordinamento dell'Organo gestore.
5. La zona RN è suddivisa nelle sottozone che seguono:
 - RN 1 - GHIAIONI E RUPI CALCAREE
 - RN 2 - TORRENTE ROSANDRA–GLINŠČICA
 - RN 3 - BOSCO A CERRO
 - RN 4 - BOSCHI MATURI
 - RN 5 - BOSCHI DI CARPINO NERO E ROVERELLA
 - RN 6 – CASTELLIERE DEL MONTE CARSO-GRIŽA
 - RN 7 – TUMULO DEL MONTE COCUSO
 - RN 8 – MONTE MALAGROCIANA

ART. 17.1 – ZONA RN 1 – GHIAIONI E RUPI CALCAREE

1. La zona corrisponde ai versanti in sinistra e destra orografica del torrente Rosandra–Glinščica e parte delle pendici del Monte Carso-Griža. L'area presenta eccezionali peculiarità di natura botanica e faunistica. Sono tutelati in particolare:
 - a) le rupi calcaree, anche in relazione alla nidificazione di rapaci ed altre specie avifaunistiche;
 - b) le numerose cavità naturali presenti e la relativa fauna;
 - c) le caratteristiche morfologie a detriti di falda (ghiaioni) presenti in particolare nei versanti in sinistra del torrente Rosandra–Glinščica, anche in relazione alla presenza di particolari specie vegetali quali i caratteristici pulvini spinosi di *Drypis* (*Drypis spinosa* subsp. *jaquiniana*) e l'endemica *Biscutella laevigata* subsp. *raffelliana*.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione delle vie di arrampicata esistenti. Le modalità di manutenzione delle vie potranno essere disciplinate nel Regolamento della Riserva.
3. È vietato aprire nuove vie attrezzate di arrampicata senza apposita autorizzazione dell'Organo gestore.
4. Gli interventi di contenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, finalizzati alla conservazione e al ripristino di habitat di interesse comunitario, saranno oggetto di monitoraggio, progettazione e esecuzione da parte dell'Organo gestore, in accordo con i proprietari dei fondi. I proprietari dei fondi possono altresì proporre interventi coerenti con i suddetti obiettivi, anche attraverso gli strumenti di gestione forestale di cui all'art. 11 della LR 9/2007 purché assoggettati a valutazione ai sensi del DPR 357/97 e della normativa regionale in materia di valutazione di incidenza.
5. È necessario prestare particolare attenzione al contenimento o eliminazione del bosco di ailanto lungo il sentiero d'accesso n. 15 ed inferiormente ai pastini storici del pianoro di Fünfenberg. Sul sentiero n. 15, ove presenti tracce di pavimentazione storica, esse andranno conservate.

ART. 17.2 – ZONA RN 2 – TORRENTE ROSANDRA–GLINŠČICA

1. Comprende il fondovalle del torrente Rosandra–Glinščica dal confine di stato sino al limite Sud – Ovest individuato dal perimetro in corrispondenza della briglia presso il Rifugio Premuda. Al fine di tutelare adeguatamente le diverse caratteristiche del torrente Rosandra–Glinščica propriamente

detto, esso viene suddiviso nelle seguenti tre zone (sistema di riferimento RDN2008/TM33 – EPSG 6708):

RN 2.1 - Zona alta (dal confine di stato, punto 413095, 5051881, al punto 412727, 5051933 - cascata, lunghezza totale 548 m). Si tratta del tratto che scorre su terreni marnoso-arenacei. Il tratto superiore della zona alta (dal confine di stato, punto 413095, 5051881, alla confluenza col torrente Grisa-Grižnik, punto 412832, 5051879, lunghezza totale 279 m) è indicato nella cartografia IGM come "torrente Bottazzo" e non "Rosandra". La zona alta riceve l'apporto dalla Slovenia di due sorgenti carsiche (Žroček), del tratto a monte delle sorgenti (non perenne) che scorre in terreni flyschiodi, della sorgente di interstrato arenaceo detta Šturk (punto 413001, 5051840) presso Bottazzo-Botač e del torrente Grisa-Grižnik (che dal confine di stato, punto 412827, 5051657, alla confluenza col torrente Rosandra-Glinščica, punto 412832, 5051879, ha una lunghezza totale di 252 m). L'intera area, di elevato pregio naturalistico e idrogeologico e con elevata presenza del gambero di fiume, richiede una tutela particolarmente attenta: sono da tutelare le caratteristiche morfologiche del torrente nel tratto marnoso-arenaceo con l'habitat del gambero di fiume, nonché gli apporti idrici subsuperficiali che concorrono all'equilibrio idrogeologico del bacino.

RN 2.2 - Zona intermedia (dal punto 412727, 5051933 - cascata al punto 412199, 5052453 - vasca del torrente detta "Pruón" n.10709 del Catasto Regionale dei Punti d'Acqua, per una lunghezza totale di 685 m) in cui sono da tutelare sia la zona della cascata, sia le morfologie di erosione a "vasche" nel tratto calcareo, sia le sorgenti affluenti nonché i corrispondenti habitat della fauna, in particolare gambero di fiume, anfibi e sanguinerola, nonché le piante rupicole (incluse felci e muschi).

RN 2.3 - Zona bassa (dal punto 412199, 5052453 - vasca del torrente detta "Pruón" esclusa - al punto 411715, 5052402 dove il torrente esce dal perimetro della Riserva, per una lunghezza totale di 596 m), che comprendente prevalentemente il tratto di alveo confinato con micro-golene alterne in sponda destra e sinistra. In questo tratto, nella parte a monte della briglia, vi è la presenza di resti di foreste a galleria, habitat prioritario da sottoporre a particolare tutela; sono inoltre da tutelare le formazioni geomorfologiche, l'equilibrio idrogeologico ed in particolare le sorgenti (sia carsiche che in terreni marnoso arenacei) e le grotte-risorgenze, nonché le specie faunistiche di particolare pregio e i loro siti di riproduzione (il torrente e le sue vasche, per la sanguinerola ed alcuni anfibi (rana agile, rospo comune ed in particolare le ultime popolazioni residue di ululone dal ventre giallo, nonché l'unico sito di riproduzione nella valle della salamandra pezzata, costituito da un ruscelletto sorgivo su terreni flyschiodi marginali rispetto all'alveo principale).

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. È fatto divieto di interventi di ripulitura dell'alveo e/o delle sponde dei corsi d'acqua che determinano danneggiamento e/o distruzione dell'habitat; in vista di un dichiarato rischio di emergenza, previo parere dell'Organo gestore e previo assoggettamento a valutazione ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza da parte del Servizio regionale competente in materia di biodiversità, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con tale misura. Si prescinde dal parere nei casi di dichiarata urgenza e nel corso dello stato di emergenza.

ART. 17.3 – ZONA RN 3 – BOSCO A CERRO

1. Corrisponde al querceto con presenza eccezionale di cerri d'alto fusto posto sul Monte Carso-Griža nei pressi del confine di Stato in località Sela. Con decreto n. 160/Pres del 2018 i cerri del Monte Carso-Griža sono stati riconosciuti come "alberi monumentali" tutelati dalla LR n. 9 del 2007 art. 81 e quindi assoggettati alle misure di cui all'art 82 della LR 9/2007.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 82 della LR 9/2007 e dalle Linee guida di cui alla DGR 28 luglio 2017, n. 1443 e s.m.i., è vietato qualunque intervento di taglio o danneggiamento delle querce d'alto fusto.
3. Al fine di preservare gli alberi secolari potrà essere attuato un intervento periodico di taglio e pulizia delle altre legnose presenti, in particolare all'interno della zona di protezione dell'albero, come definito dalla DGR 1443/2017. Tutti gli interventi devono essere eseguiti da ditte specializzate per questo tipo di operazioni.
4. Vanno mantenuti gli alberi morti in piedi e a terra, salvo adozione di misure di sicurezza lungo la sentieristica che attraversa l'area.

ART. 17.4 – ZONA RN 4 – BOSCHI MATURI

1. Viene individuata una zona di pineta matura in prossimità di Moccò–Zabrežec. L' area risulta di particolare pregio in relazione all'avifauna (picidi) che si nutre di coleotteri xilofagi, tipici demolitori presenti nei vecchi tronchi in fase senile o legname morto e marcescente.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Il bosco è destinato alla libera evoluzione; sono ammessi modesti interventi di taglio funzionali alla manutenzione della sentieristica esistente.
3. Eventuali alberi morti andranno lasciati in sito, salvo adozione di misure di sicurezza lungo la sentieristica che attraversa l'area.
4. È sempre ammesso il controllo delle specie vegetali esotiche invasive.

ART. 17.5 – ZONA RN 5 – BOSCHI DI CARPINO NERO E ROVERELLA

1. Comprende aree dominate dalla tipica formazione boschiva del Carso a carpino nero e roverella

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. RN 5.1 – Bosco del Monte Carso-Griža: da lasciare alla libera evoluzione; sono ammessi modesti interventi di taglio funzionali alla manutenzione e valorizzazione della sentieristica esistente e dell'acquedotto romano. È ammissibile il diradamento entro 50 m a monte del Sentiero dell'Amicizia-Steza prijateljstva, qualora previsto da strumenti di pianificazione della gestione forestale di cui all'art. 11 della LR9/2007 assoggettati a valutazione ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza.
3. RN 5.2 Bosco sotto Hervati e Bosco sotto la vedetta di San Lorenzo-Jezero: da lasciare alla libera evoluzione; sono ammessi modesti interventi di taglio funzionali alla manutenzione e valorizzazione della sentieristica esistente
4. Sono sempre ammessi gli interventi di contenimento o eradicazione di specie vegetali aliene invasive

ART. 17.6 – ZONA RN 6 – CASTELLIERE DEL MONTE CARSO-GRİŽA

1. Corrisponde all'area del Castelliere del Monte Carso-Griža (UC archeologici PPR) – caratterizzato dalla presenza di popolamenti assai vecchi con pini neri isolati all'interno di popolamenti di neoformazione misti di latifoglie spontanee.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Il bene è sottoposto a tutela integrale, anche con riferimento all'art. 13 delle presenti norme di attuazione, ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente. Eventuali interventi sulla componente vegetale finalizzati alla permanenza e leggibilità degli elementi formali devono essere pianificati e programmati tenendo conto delle valenze faunistiche dell'area, che risulta essere sito di nidificazione di specie di pregio (Falco pecchiaiolo, Astore).

ART. 17.7 - ZONA RN 7 - TUMULO DEL MONTE COCUSO - VELIKA GROBLJA

1. Corrisponde alla Zona di interesse archeologico U28 - Tumulo del Monte Cocusso-Velika Groblja (UC archeologici PPR) e a una porzione di pineta che si estende nel lembo occidentale.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Il bene è sottoposto a tutela integrale, anche con riferimento all'art. 13 delle presenti norme di attuazione, ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente.
3. Può essere autorizzato il taglio a raso del pino nero qualora finalizzato al ripristino di habitat di interesse comunitario o per finalità paesaggistiche.

ART. 17.8 – ZONA RN 8 – MONTE MALAGROCIANA - MALAGROČANICA

1. Corrisponde all'area Zona di interesse archeologico U29 - Sito di Mala Grociana-Malagročanica (UC archeologici PPR).

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Il bene è sottoposto a tutela integrale, anche con riferimento all'art. 13 delle presenti norme di attuazione, ed è vietata qualsiasi modifica allo stato del luogo, a esclusione di interventi mirati di ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione concordati con la Soprintendenza competente.

ART. 18 – ZONA RG DI TUTELA GENERALE

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

1. Sono consentiti:
 - a) le attività di ricerca scientifica;
 - b) la manutenzione ordinaria della viabilità forestale e antincendio;
 - c) il taglio della vegetazione anche arborea con finalità antincendio, da effettuarsi nel periodo autunno-invernale, entro una fascia di 50 m dalle abitazioni e 15 m dalle strade urbane salvo diverse disposizioni previste nella pianificazione regionale antincendio di cui alla LR.17/2019;
 - d) la rimozione o il contenimento di specie vegetali aliene invasive;
 - e) il recupero o la ricostruzione filologica degli elementi formali minori che enfatizzano le caratteristiche paesaggistiche ambientali di questa zona quali i terrazzamenti (pastini), i muri a secco in pietra locale e vecchi steccati in legno d'accesso ai fondi.
2. Non è ammesso l'allevamento brado dei suini.
3. E' vietato alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, fatta eccezione per le zone RG 6 tenendo conto dell'esigenza di consentire le attività sui terreni agricoli purché gli stessi non costituiscano habitat di interesse comunitario.

4. La zona RG è suddivisa nelle sottozone che seguono:

RG 1 - LANDA CARSICA

RG1.1 Landa del Monte Cocusso-Kokoš

RG 1.2 Landa del Monte Stena-Stena

RG 1.3 Landa di Pesek

R G 2 - PRATO E PRATO PASCOLO

RG 2.1 Prati e prati-pascolo del Monte Cocusso-Kokoš

RG 2.2 Prati e prati-pascolo di Grozzana-Gročana

RG 2.3 Prati e prati-pascolo di Pesek

RG 2.4 Prati e prati pascolo di San Lorenzo-Jezero

RG 2.5 Prati e prati pascolo di Draga

RG 2.6 Prati e prati pascolo di Draga – presso confine

RG 3 - BOSCAGLIA CARSICA ED ARBUSTETI

RG 3.1 Bosco di latifoglie miste ad arbusteti in evoluzione Monte Cocusso-Kokoš

RG 3.2 Bosco di latifoglie miste ad arbusteti in evoluzione Draga

RG 3.3 Bosco di latifoglie miste ad arbusteti in evoluzione Dolina – Monte Carso-Griža

RG 4 - BOSCO AD ALTO FUSTO

RG 4.1 Bosco governato Grozzana-Gročana Monte Goli-Golič

RG 4.2 Bosco governato San Lorenzo-Jezero e Monte Stena-Stena

RG 5 – PINETE

RG 5.1.1 Pineta del valico di Monte Cocusso-Kokoš

RG 5.1.2 Pineta sopra Grozzana-Gročana

RG 5.2 Pineta, landa carsica e pascolo Malagroćiana-Malagroćanica

RG 5.3 Pineta Draga confine

RG 5.4 Pineta Bagnoli Superiore-Gornji konec

RG 5.5 Pineta Bagnoli della Rosandra-Boljunec – Dolina

RG 5.6 Pineta Dolina

RG 5.7 Pineta Pesek confine

RG 6 - TERRENI AD USO AGRICOLO

RG 6.1 - Terreno ad uso agricolo Grozzana-Gročana pendici Monte Cocusso-Kokoš

RG 6.2 - Terreno ad uso agricolo Grozzana-Gročana pendici Monte Goli-Golič

RG 6.3 - Terreno ad uso agricolo Draga

RG 6.4 - Terreno ad uso agricolo Bottazzo-Botač

RG 6.5 - Terreno ad uso agricolo San Lorenzo-Jezero

RG 6.6 – Terreno a uso agricolo Moccò-Zabrežec

RG 7 - AREA STORICO-ARCHEOLOGICA CASTELLO DI MOCCÒ–MUHOV GRAD

ART. 18.1 – ZONA RG 1 – LANDA CARSICA

1. Si estende su due aree del Monte Cocusso-Kokoš (RG 1.1 e 1.4), un'area in prossimità del valico di Pesek (RG 1.3) e un'area sul Monte Stena-Stena (RG 1.2)

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. In questa zona sono consentiti:

- a. le operazioni di taglio e decespugliamento dello strato arboreo e arbustivo finalizzate al ripristino e miglioramento della landa;
- b. il pascolo esercitato con carichi di bestiame adeguati alla produttività e conseguente capacità portante delle superfici interessate, in modo da garantire l'integrità degli habitat e favorire il mantenimento degli spazi aperti; il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso; in tal caso l'Organo gestore può disporre restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo; l'Organo gestore può altresì autorizzare carichi di bestiame tali da compromettere il cotico erboso solo in particolari casi sperimentali e sotto stretto monitoraggio botanico;
- c. la realizzazione di strutture per il ricovero temporaneo come previsto dall'art. 14 comma 5 delle presenti NdA e di strutture per l'abbeverata, localizzate in maniera da minimizzare il danno al cotico erboso.

2bis. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile

3. Le attività di pascolo sono soggette ad approvazione da parte dell'Organo gestore, previa presentazione di un progetto, assoggettato a valutazione ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza che contenga:

- a) la specie e razza impiegata;
- b) il carico per ettaro previsto e considerato non impattante ed anzi migliorativo della landa, anche sulla base di altre esperienze in zona carsica;
- c) l'ubicazione di ricoveri temporanei di cui l'art. 14 comma 5 delle presenti NdA specificando la finalità, la tipologia della struttura, la durata del posizionamento, la precisa localizzazione e le modalità di ripristino dell'area a intervento concluso;
- d) l'ubicazione dei punti di abbeverata da collocarsi, ove possibile, in funzione della presenza di reti idriche e possibilità di raccolta di acque meteoriche;
- e) la collocazione delle recinzioni temporanee (pastore elettrico) e fisse;
- f) la definizione delle superfici di rotazione e i turni di pascolo.

4. L'Organo gestore provvederà ad un programma di monitoraggio dei dinamismi floristici e faunistici indotti dalle attività di pascolo. L'Organo gestore può disporre temporaneamente restrizioni alle attività di pascolo in funzione della tutela di specie faunistiche con particolare attenzione per quelle ornitiche nidificanti a terra.

ART. 18.2 – ZONA RG 2 – PRATO E PRATO PASCOLO

1. Corrisponde agli ambiti dei prati da sfalcio (Habitat FVG PM1; 6510 allegato I della Direttiva 92/43/CEE) e prati pascoli (Habitat FVG PC9; 62A0c allegato I della Direttiva 92/43/CEE); che caratterizzano le zone del Monte Cocusso-Kokoš, Grozzana-Gročana, Pesek, San Lorenzo-Jezero e Draga. Si distinguono le seguenti sottozone:

RG 2.1 Prati e prati-pascolo del Monte Cocusso-Kokoš

RG 2.2 Prati e prati-pascolo di Grozzana-Gročana

RG 2.3 Prati e prati-pascolo di Pesek

RG 2.4 Prati e prati pascolo di San Lorenzo-Jezero

RG 2.5 Prati e prati pascolo di Draga

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. In questa zona è consentito:

- a) lo sfalcio dei prati e dei prati pascoli;
- b) per i prati concimati (Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, habitat 6510) è ammessa la fertilizzazione unicamente con le modalità previste nel regolamento della Riserva;
- c) il mantenimento dei sistemi di mosaico ambientale e in particolare il mantenimento di siepi, filari e boschetti;
- d) solo sulle superfici ad habitat PC9 (62A0c), il pascolo esercitato con carichi di bestiame adeguati alle capacità portante delle superfici interessate rispettando quanto indicato all'art. 11, 18 e 18.1 commi 2, 3 e 4;
- e) l'ampliamento delle aree coltivate, esclusivamente con colture erbacee e purché non riducano le superfici di habitat di interesse comunitario, fatte salve diverse disposizioni previste dalle misure di conservazione specifiche e piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui all'art.10 della L.R.7/2008;

ART. 18.3 – ZONA RG 3 – BOSCAGLIA CARSICA ED ARBUSTETI

1. Corrisponde ai boschi di latifoglie miste ed agli arbusteti in evoluzione a bosco localizzati sull'ambito territoriale che si sviluppa a sud della ex. SS n. 14 della Venezia Giulia sino al valico di Pesek, nella zona di Draga, nella zona del Monte Cocusso-Kokoš e nella zona del Monte Carso-Griža.

RG 3.1 Bosco di latifoglie miste ad arbusteti in evoluzione Monte Cocusso-Kokoš

RG 3.2 Bosco di latifoglie miste ad arbusteti in evoluzione Draga

RG 3.3 Bosco di latifoglie miste ad arbusteti in evoluzione Dolina – Monte Carso-Griža

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Nelle aree in cui la copertura arborea ed arbustiva non è continua, sono consentiti e favoriti interventi di recupero di aree agricole o pascolive; per la p.c. foglio 3, p. 2208/1 è fatto salvo il parere della Soprintendenza alla luce del vincolo previsto dal DM del Ministro per i Beni culturali e ambientali dd.1.10.1992. È sempre consentito lo sfalcio delle aree prative e il pascolo delle aree prative e a landa, effettuato in modalità vagante.
3. Le aree con copertura arborea continua (superiore al 60%) sono destinate alla naturale evoluzione della dinamica vegetazionale salvo progetti autorizzati dall'Organo gestore e finalizzati al miglioramento di habitat di interesse comunitario o habitat di specie faunistiche di interesse conservazionistico.
4. Sono ammessi interventi selvicolturali volti all'avvicendamento delle pinete a pino nero di neoformazione con il bosco di latifoglie.
5. In RG 3.2, le aree caratterizzate dalla presenza di aceri e tigli e di carpineti con cerro, caratterizzati da una distribuzione generalmente biplana con grossi esemplari di cerro nel piano dominante e un diffuso piano dominato con prevalenza di carpino bianco, devono essere conservate integralmente, lasciandole alla libera evoluzione.

ART. 18.4 – ZONA RG 4 – BOSCO AD ALTO FUSTO

1. Corrisponde alle porzioni di territorio caratterizzate da un tipo di governo ad alto fusto, con boschi misti di latifoglie (orno-ostrieti e rovereti), cedui invecchiati sotto fustaie di pino nero e cedui invecchiati: orno-ostrieto e orno-rovereto matricinato a Grozzana-Gročana Monte Goli-Golič e sul Monte Stena-Stena e San Lorenzo-Jezero. Sono presenti lembi di Quercu-carpineti illirici (*Erythronio-Carpinion*), habitat 91L0 di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE. Si distinguono due sottozone:

RG 4.1 Bosco governato Grozzana Monte Goli-Golič

RG 4.2 Bosco governato S. Lorenzo-Jezero - Monte Stena-Stena

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. RG 4.1 Bosco governato Grozzana Monte Goli-Golič: è lasciato alla libera evoluzione, fatti salvi gli interventi di manutenzione della sentieristica esistente e interventi mirati di contenimento e/o eradicazione delle specie vegetali esotiche invasive.
3. RG 4.2 Bosco governato San Lorenzo-Jezero - Monte Stena-Stena: gli interventi selvicolturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento del bosco a fini faunistici e all'avvicendamento delle pinete a pino nero con il bosco di latifoglie, conservando le porzioni di pineta più idonee alla nidificazione dell'Astore (margini delle pinete ed in particolare i grossi pini sul bordo di aree aperte), nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento della Riserva e comunque dei seguenti obblighi:
 - a) il rilascio a terra di 2-3 alberi/ha, con diametro uguale o superiore a quello medio della popolazione del soprassuolo forestale, per favorire la fauna invertebrata dipendente dalle necromasse legnose (escluse conifere, robinia, olmo e carpino nero qualora morto in piedi in zone con evidenti infestazioni fungine);
 - b) il rilascio in piedi di almeno 5 alberi/ha morti, o deperienti, con cavità e con diametro medio o superiore rispetto alla popolazione, per favorire avifauna e chiropteri;
 - c) il rilascio di almeno 5 alberi/ha da destinare all'invecchiamento;
 - d) l'eliminazione degli esemplari di specie alloctone quali *Ailanthus altissima* e *Amorpha fruticosa*;
 - e) il mantenimento degli esemplari con nidificazioni o particolarmente adatti alla nidificazione, con particolare attenzione ai pini di maggiori dimensioni sul margine di aree aperte;
 - f) l'esecuzione delle operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate devono essere effettuate dal 1° ottobre al 1° marzo per i cedui, dal 31 luglio al 1° marzo per le fustaie;
 - g) l'eliminazione della rinnovazione di pino nero.
4. Sono ammessi gli interventi di conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati.

ART. 18.5 – ZONA RG 5 – PINETE

1. Corrisponde alle porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di fustaie di pino nero derivate da impianti artificiali. Vengono considerate le seguenti subzonizzazioni:

RG 5.1.1. Pineta del valico di Monte Cocusso-Kokoš

RG 5.1.2 Pineta sopra Grozzana-Gročana

RG 5.2 Monte Malagrociana-Mala Gročanica e San Lorenzo-Jezero

RG 5.3 Pineta di Draga

RG 5.4 Pineta di Bagnoli Superiore-Gornji Konec

RG 5.5 Pineta di Bagnoli della Rosandra-Boljunec – Dolina

RG 5.6 Pineta di Dolina

RG 5.7 Pineta di Pesek

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. nelle pinete RG 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, al fine di favorire i processi di rinaturalizzazione dei boschi, sono consentiti gli interventi di diradamento delle pinete o tagli di rinnovazione localizzati per quei soprassuoli in cui sia già presente della rinnovazione affermata. Gli interventi devono comunque preservare le piante di margine di maggiori dimensioni e un adeguato intorno (raggio di circa 50 m), al fine di preservare l'idoneità dei siti di nidificazione dell'Astore.
3. Sono consentiti diradamenti dall'alto che alleggeriscano la copertura arborea e favoriscano lo sviluppo del piano sottostante di latifoglie autoctone.
4. È consentito il taglio a raso delle pinete mature a pino nero qualora finalizzato al ripristino di habitat di interesse comunitario o per finalità paesaggistiche, previa autorizzazione dell'Organo gestore. È consentito il taglio a raso delle neoformazioni di pino nero, al fine di contenere l'espansione delle pinete.
5. Le pinete RG 5.1.1 Pineta del valico di Monte Cocusso-Kokoš e RG 5.1.2 Pineta sopra Grozzana-Gročana sono lasciate alla libera evoluzione a fini faunistici.
6. Nell'area RG 5.2 Pineta, landa carsica e pascolo di Monte Malagrociana-Mala Gročanica e San Lorenzo-Jezero, caratterizzata dalla presenza di superfici di landa e prati da sfalcio ancora molto significative, il mantenimento delle aree aperte è obiettivo primario della gestione, da abbinare alla progressiva sostituzione delle pinete con boschi ad altofusto di latifoglie, con l'obiettivo del mantenimento di una zona a mosaico ambientale.
7. È sempre consentito lo sfalcio delle aree prative e il pascolo delle aree prative e a landa, effettuato in modalità vagante.
8. Gli interventi di gestione del bosco devono essere effettuati in periodo autunno-invernale al fine di non disturbare l'avifauna nidificante.

ART. 18.6 – ZONA RG 6 – TERRENI AD USO AGRICOLO

1. In tali ambiti è ammessa l'attività agricola; è auspicata e incentivata la coltivazione e l'allevamento in forma biologica; finalità del PCS è favorire la conversione verso forme di produzione più sostenibili a fronte della possibilità di identificare i prodotti con il marchio della Riserva. Vengono considerate le seguenti subzonizzazioni:

RG 6.1 - Terreno ad uso agricolo Grozzana-Gročana pendici Monte Cocusso-Kokoš

RG 6.2 - Terreno ad uso agricolo Grozzana-Gročana pendici Monte Goli-Golič

RG 6.3 - Terreno ad uso agricolo Draga

RG 6.4 - Terreno ad uso agricolo Bottazzo-Botač

RG 6.5 - Terreno ad uso agricolo San Lorenzo-Jezero

RG 6.6 – Terreno ad uso agricolo Moccò-Zabrežec

DEFINIZIONE

2. Corrisponde agli ambiti a prevalente uso agricolo del territorio.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

3. Per i prati stabili habitat 6510 dell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE è ammesso:

- a) il mantenimento delle attività di sfalcio dei prati e dei prati pascoli e delle pratiche colturali connesse, tra cui la concimazione con le modalità indicate nel regolamento della Riserva;
- b) solo sulle superfici ad habitat PC9 (62A0c), il pascolo esercitato con carichi di bestiame adeguati alla capacità portante delle superfici interessate rispettando quanto indicato all'art. 11, 18 e 18.1 commi 2, 3 e 4.

3bis: è vietato alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, fatta eccezione per le zone RG 6 tenendo conto dell'esigenza di consentire le attività sui terreni agricoli purché gli stessi non costituiscano habitat di interesse comunitario.

4. In questa zona è inoltre consentito:

- a) il mantenimento delle superfici agricole in uso;
- b) l'ampliamento delle aree coltivate purché non riducano le superfici di habitat di interesse comunitario, fatte salve diverse disposizioni previste dalle misure di conservazione specifiche e piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui all'art.10 della L.R.7/2008;
- c) la posa in opera di recinzioni, con i relativi varchi di accesso, a salvaguardia delle colture di pregio.
- d) l'apertura di percorsi sterrati necessari e strettamente funzionali alla conduzione delle attività agro-silvo-zootecniche, fermo restando il divieto di riduzione delle superfici di habitat di interesse comunitario previsto alla lettera b) del presente comma,

5. Nella subzona RG 6.3 - Terreno ad uso agricolo Draga sono inoltre ammessi i seguenti interventi purché non ricadano su habitat d'interesse comunitario come da Tav. 5 - Carta degli habitat di interesse e interesse prioritario - Natura 2000;

- a) le aziende agricole o gli imprenditori agricoli professionali che dispongano contemporaneamente di una superficie aziendale minima di 10.000 mq, anche risultanti dall'accorpamento di lotti o particelle catastali non contigue purché tutte comprese nella subzona RG 6.3, e di una superficie minima del lotto d'intervento di 2.000 mq costituita da una singola particella o da un gruppo di particelle contigue, possono realizzare opere e manufatti necessari alle attività agro-silvo-pastorali, quali depositi attrezzi, magazzini, tettoie e simili, con superficie coperta massima pari al 5% della superficie del lotto d'intervento con un massimo di 200 mq complessivi calcolati sull'intera superficie aziendale e altezza massima 4,50 m, coerenti con il contesto paesaggistico e con le caratteristiche compositive e i materiali tipici dell'edilizia locale quali lato lungo parallelo ad eventuali muri di contenimento esistenti, preferibilmente la pietra locale a vista per le strutture verticali (muri perimetrali, pilastri, ecc.) ed il legno per le strutture orizzontali, materiali che consentono un perfetto dialogo con il paesaggio, fondendosi con lo stesso senza creare dissonanza alla percezione dell'ambiente e del territorio, tetto a una o due falde e manto di copertura in coppi laterizi curvi rossi; è ammesso il tetto piano esclusivamente con copertura a verde intensivo/estensivo (non praticabile);
- b) le aziende agricole o gli imprenditori agricoli professionali possono inoltre porre in opera serre rimovibili, che dovranno avere sagoma planimetrica rettangolare con lato lungo parallelo ad eventuali muri di contenimento esistenti, altezza massima all'apice 4,50 m, telaio portante in elementi tubolari semplicemente infissi nel terreno senza uso di fondazione, rivestimento costituito da teli traslucidi in polietilene o materiali simili. È vietato l'uso di elementi in vetro.

ART. 18.7 – ZONA RG 7 – AREA STORICO-ARCHEOLOGICA CASTELLO DI MOCCÒ – MUHOV GRAD

1. L'area riguarda l'ambito del colle di Moccò–Zabrežec, luogo di elevata valenza storica ed archeologica.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. Nell'area è prevista la valorizzazione dei resti storici ed archeologici attraverso un progetto unitario attuabile per fasi che tenga conto delle emergenze storiche, archeologiche ed ambientali esistenti, tramite interventi da concordare con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.
3. Nell'area è prevista la pulizia della vegetazione ai fini della conservazione dei ruderi, fatte salve le singole alberature d'alto fusto di evidente qualità naturalistica o storica, quali i filari di ippocastani, i tigli ed altre latifoglie.
4. I muri di confine e pastini storici andranno conservati ed eventualmente ripristinati per valorizzare la morfologia del colle, divisa tra la sella d'ingresso e pianoro inferiore, il pianoro mediano, il versante ed il pianoro sommitale.
5. La fruizione dell'area archeologica andrà opportunamente regolata ai fini della conservazione dei ruderi, con la realizzazione di percorsi delimitati e segnalati.
6. Nell'area inferiore del colle ove permangono i resti del palazzetto signorile denominato Fünfenberg è consentito, previa presentazione di progetto ed autorizzazione da parte dell'Organo gestore, il posizionamento di arredi mobili con finalità di accoglienza.

ART. 19 – ZONA RP DESTINATA AD INFRASTRUTTURE E STRUTTURE FUNZIONALI ALLA RISERVA

DEFINIZIONE

1. Corrisponde a porzioni di territorio antropizzate con presenza di edifici, fabbricati, viabilità e manufatti vari, per le quali sono previsti interventi finalizzati al recupero e conservazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione della vita sociale, ricreativa, turistica e culturale in modo integrato con la fruizione dell'area protetta.
2. La zona RP è suddivisa nelle seguenti sottozone:
 - RP 1 - BOTTAZZO-BOTAČ
 - RP 2 - EX STAZIONE ED EX CASERMA DI DRAGA
 - RP 3 – PARCHEGGIO MOCCÒ-ZABREŽEC
 - RP 4 - PISTA CICLOPEDONALE "GIORDANO COTTUR"

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

3. Oltre a quanto indicato all'art. 14, in questa zona è consentito:
 - a) la realizzazione e l'allestimento di strutture finalizzate alla gestione, protezione o all'osservazione faunistica;
 - b) effettuare interventi colturali di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento, messa a dimora di esemplari arborei ed arbustivi utilizzando specie autoctone o di uso tradizionale locale, come evidenziate nella relazione di analisi del PCS;
 - c) la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza idrogeologica ed idraulica.
4. Nei giardini privati (RP1) e nel verde pubblico è vietato l'impiego di conifere.

ART. 19.1 – ZONA RP 1 – BOTTAZZO-BOTAČ

1. Comprende la borgata storica di Bottazzo-Botač così come perimetrata dal vigente PRGC del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina nella tavola 11c Zonizzazione – "Ambiti soggetti a PRPC – Ambito 1", e la strada veicolare a traffico limitato d'accesso al borgo.

2. La borgata storica è equiparata a zona territoriale omogenea "A" del PRPC nella quale non trova applicazione la distanza minima tra pareti finestrate di 10 m. Per quanto riguarda la distanza dai confini, trova applicazione quanto disposto dal Codice civile.
3. Le destinazioni d'uso sono quelle compatibili con le finalità e con la gestione e fruizione della Riserva. In particolare sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, la cui definizione si riferisce a quella di cui all'art. 5 della LR n. 19 del 2009:
 - a) residenziale;
 - b) ricettivo-complementare;
 - c) commerciale al dettaglio.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

4. In questa zona sono consentiti:
 - a) la manutenzione, il restauro, risanamento, ristrutturazione e ricostruzione di edifici le cui strutture in elevazione si siano anche solo in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione iconografica o testimonianze documentali;
 - b) interventi di ampliamento, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, con esclusione della sopraelevazione, per una sola volta, per comprovate esigenze funzionali e/o igienico sanitarie finalizzate al riuso degli edifici, e purché le parti nuove siano compatibili con le parti preesistenti, siano rispettose delle tradizioni edilizie locali; in ogni caso l'altezza dell'ampliamento non potrà essere maggiore di quella dell'edificio esistente e di quelli circostanti;
 - c) le modifiche delle destinazioni d'uso, in conformità a quelle ammesse, per il riutilizzo di edifici esistenti purché non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;
 - d) il recupero o la ricostruzione filologica degli elementi formali minori che enfatizzano le caratteristiche paesaggistiche ambientali di questa zona quali i pastini e i muri a secco prevalentemente in arenaria, vecchi steccati in legno d'accesso ai fondi, i muretti per la definizione dei margini lungo la strada d'accesso, i manufatti in arenaria di delimitazione degli argini del torrente Rosandra-Glinščica;
 - e) dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso di pubblico esercizio per la storica osteria esistente all'anagrafico n. 5 di Bottazzo-Botač;
 - f) sarà oggetto di interventi di manutenzione e di messa in sicurezza la strada che dall'abitato di Hervati-Hrvati conduce a Bottazzo-Botač che sarà percorribile solo dai mezzi di servizio e di sicurezza, dai residenti, proprietari o possessori di immobili e fondi nonché dalle persone autorizzate dall'Organo gestore. In particolare dovrà essere eseguita la manutenzione ordinaria accurata con taglio della vegetazione, del manto stradale, dei drenaggi, la manutenzione e rifacimento dei muretti a secco e delle murature in calcestruzzo e monitoraggio dei movimenti franosi e di dissesto, e strutture di sicurezza antisivio.
5. Nel borgo storico di Bottazzo-Botač gli interventi edilizi si devono attenere alle seguenti specifiche tecniche:
 - a) gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ampliamento e ricostruzione dovranno essere preceduti da un rilievo particolareggiato dello stato di fatto accompagnato dalla ricerca ed analisi delle caratteristiche originarie del fabbricato; dovranno di regola essere effettuati con l'impiego di materiali tipici delle caratteristiche costruttive locali, quali la pietra arenaria per le strutture verticali ed il legno per le strutture orizzontali quali i solai di piano e di copertura; eventuali superfetazioni o corpi aggiunti in evidente contrasto con le caratteristiche originarie del fabbricato (verande, bussole, pensiline, tettoie, corpi aggiunti, ecc. regolarmente autorizzati) dovranno essere rimosse. I loro volumi e superfici coperte, potranno essere riutilizzati per ampliamenti coerenti con l'impianto originario dell'edificio;

- b) il colore degli edifici, dei manufatti, e dei singoli elementi e partiti architettonici, deve essere individuato, ove possibile, nei suoi caratteri storici e originari, mediante la ricerca secondo i metodi del restauro, e comunque deve armonizzarsi con il contesto del borgo. Le tinte da utilizzare sono indicate nell'ALLEGATO 1, inoltre, in linea di massima, è esclusa la finitura "faccia a vista" delle murature;
- c) il consolidamento e/o la ricostruzione parziale o totale delle murature perimetrali in pietra dovranno essere attuati con l'impiego di tecniche rispettose delle caratteristiche costruttive locali; i nuovi elementi in c.a. o in ferro o in altro materiale necessari ai rinforzi strutturali e all'adeguamento antisismico devono essere adeguatamente mascherati in modo da non renderli visibili dall'esterno;
- d) i tetti dei fabbricati dovranno essere conservati o ricostruiti nella loro forma originaria mantenendone la struttura lignea, la forma, la pendenza e l'orientamento delle falde; in caso di crollo totale ed assenza di documentazione storica, la ricostruzione dei tetti degli edifici deve rispettare le caratteristiche formali tipiche della borgata, in particolare:
- tetti a due falde, con pendenza tra 30% e 45%, con il colmo parallelo al lato lungo dello stabile; per i manufatti ed altri elementi minori quali tettoie, pensiline, vani accessori le coperture potranno essere anche ad una falda, sono in ogni caso vietati i tetti piani;
 - sporto di linda di modesta estensione, non superiore a 30 cm, e non superiore a 10 cm in corrispondenza dei timpani;
 - è consentita la realizzazione di lucernai filo-falda di modesta dimensione, per l'ispezione della copertura;
- e) la posa, il rimaneggiamento o la sostituzione dei manti di copertura dei tetti sono attuati con le tecniche costruttive tradizionali e con l'uso dei materiali tipici del luogo quali i coppi curvi rossi; limitate modifiche dimensionali allo spessore complessivo conseguenti agli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione purché non alterino significativamente le dimensioni delle linde e dei timpani;
- f) i comignoli, le torrette da camino, gli sfiati, dovranno essere realizzati rispettando le caratteristiche costruttive formali tipiche dell'architettura locale per questi elementi ed i loro materiali;
- g) le lattonerie dovranno essere realizzate in rame o lamiera preverniciata e grondaie ed i pluviali saranno a sezione circolare;
- h) la manutenzione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne saranno realizzati con tecniche tradizionali locali oppure con tecnologie che ne consentano il medesimo risultato estetico;
- i) è vietata l'intonacatura parziale delle facciate, con zone prive di intonaco per evidenziare la muratura, in quanto non tipica del borgo;
- j) gli interventi devono essere coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Le aperture originarie in facciata degli edifici conservati e caratterizzati dalla tipica architettura tradizionale, e non già modificate in tempi recenti, comprese finestrelle e fori di aerazione, vanno conservate in quanto distintive della tipologia dell'edificio. Possono eccezionalmente essere modificate, in coerenza con il contesto e le caratteristiche tipiche dell'edilizia di questa borgata, per comprovate esigenze di carattere igienico-sanitario e finalizzate al recupero funzionale degli edifici esistenti. Nel caso in cui le forature originarie siano state irrimediabilmente modificate, compromettendo il recupero della facciata originaria, sono ammesse nuove aperture progettate in coerenza con il contesto e con le caratteristiche formali tipiche della borgata, posizionate in modo da rispettare l'armonia dello schema forometrico esistente, a sviluppo verticale;
- k) per il rinnovo degli infissi esterni devono essere utilizzati materiali tipici della tradizione locale; a tal fine per la realizzazione di ante, oscuri, persiane di norma dovrà essere utilizzato il legno;

potranno essere impiegati altri materiali, **ad esclusione del PVC**, soltanto se realizzati con aspetto, tipologia cromatismo e finitura analoghi alle caratteristiche tradizionali. I portoncini e le cancellate esistenti, le inferriate e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono sostituiti con nuovi realizzati con aspetto, tipologia, cromatismo e finitura simili agli originali. Le tinte da utilizzare sono indicate nell'ALLEGATO 1;

- l) le scale esterne di accesso ai ballatoi, normalmente in pietra, ed i ballatoi, ove presenti, dovranno essere conservati o sostituiti mantenendo le caratteristiche originarie;
- m) le balaustre, i parapetti, le ringhiere dei ballatoi, delle scale esterne dovranno essere di fattura semplice, a giorno, conforme alla tradizione locale, in legno o in ferro verniciato. Le tinte da utilizzare sono indicate nell'ALLEGATO 1;
- n) eventuali inferriate dei fori di finestra dovranno essere di semplice fattura, in ferro verniciato, conformi alla tradizione locale e non sporgenti. Le tinte da utilizzare sono indicate nell'Allegato 1;
- o) le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere, ecc.), ove esistenti e conservati, sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi;
- p) le nuove pavimentazioni esterne degli spazi privati devono essere realizzate con materiali permeabili coerenti al contesto quali, ad esempio, la pietra arenaria posta in opera su sottofondo drenante, il ghiaio stabilizzato, o materiali similari ottenuti con tecniche contemporanee. In ogni caso non è mai ammesso l'utilizzo di piastrelle, soprattutto se con finitura lucida o semiopaca, e con cromatismi dissonanti con le caratteristiche dei luoghi;
- q) le nuove recinzioni, che di norma devono avere altezza non superiore a 1,20 m, devono essere coerenti con la tradizione locale, quali ad esempio i muretti in pietra arenaria a secco o con legante invisibile all'esterno, in legno, in ferro. Non è ammesso l'impiego di materiali quali l'alluminio naturale o anodizzato, l'acciaio inox, i prefabbricati in cls, i materiali plastici e comunque di tutti i materiali diversi da quelli propri della tradizione;
- r) per quanto riguarda gli impianti solari termici e fotovoltaici essi devono essere integrati e complanari al manto di copertura del tetto, o posti a terra su apposite strutture e non essere percepibili da spazi pubblici o aperti al pubblico;
- s) le cornici delle aperture potranno essere in pietra calcarea, intonaco o dipinte, cornici irregolari, intonacature parziali o in materiali inidonei (ad esempio pvc, calcestruzzo, laterizio, ceramica) sono vietate.

6. Nel borgo storico sono vietati:

- a) la collocazione a vista in facciata di cavi ed elementi relativi a reti elettriche, telefoniche, delle antenne televisive; ove presenti, in caso di interventi manutentivi delle facciate questi dovranno obbligatoriamente essere incassati nella muratura, nel rivestimento o spostati in modo da non essere visibili;
- b) l'uso di elementi prefabbricati in cls a vista e plastica per le torrette da camino, i comignoli, gli sfiati;
- c) la posa all'esterno degli edifici degli impianti di condizionamento dell'aria o delle pompe di calore. Se necessari debbono essere adeguatamente mascherati, o posti sulle facciate non visibili dagli spazi pubblici, o incassati nelle murature degli edifici, in ogni caso è sempre vietata la loro collocazione sulle facciate principali;
- d) la posa di antenne paraboliche ed elementi similari sulle falde dei tetti visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico;

- e) gli interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale, o altre attività, che alterino significativamente la conformazione naturale del terreno.

ART. 19.2 – ZONA RP 2 – EX STAZIONE ED EX CASERMA DI DRAGA

1. La zona è collocata in posizione strategica all'ingresso della Riserva, lungo la pista ciclopeditone Cottur già oggi di alta frequentazione da/per la Slovenia.
2. Le destinazioni d'uso sono quelle compatibili con le finalità e con la gestione e fruizione della Riserva. In particolare sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, la cui definizione si riferisce a quelle di cui all'art. 5 della LR n. 19 del 2009:
 - a) ricettivo-complementare;
 - b) servizi e attrezzature collettive.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

3. L'edificio della ex stazione ed annesse pertinenze, potrà essere oggetto di manutenzione straordinaria, risanamento o restauro conservativo, con l'obbligo del mantenimento e recupero delle caratteristiche architettoniche, tipiche dell'edilizia ferroviaria fine '800, che lo caratterizzano, tra le quali le facciate in conci di pietra calcarea squadrata a vista, il tetto a padiglione con inserito un timpano centrale, la forometria delle facciate. Il recupero sarà finalizzato alla realizzazione di una struttura polifunzionale a servizio della Riserva.
4. L'edificio della ex caserma (ed ex colonia estiva) ed annesse pertinenze, realizzato nella seconda metà del secolo scorso, potrà essere oggetto di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia anche con modifica della sagoma e/o travasi volumetrici al fine del suo riutilizzo a servizio delle attività della Riserva.

ART. 19.3 – ZONA RP 3 – PARCHEGGIO DI MOCCÒ-ZABREŽEC

1. L'area comprende il pianoro inferiore d'accesso alla zona RG 7 - Area storico-archeologica Castello di Moccò-Muhov grad, alla quale è funzionalmente connessa.
2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, con riferimento all'art. 5 della LR n. 19/2009:
 - a) parcheggi;
 - b) servizi e attrezzature collettive.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

3. Sono ammessi:
 - a) sistemazione dell'area verde con la conservazione delle alberature d'alto fusto (tigli, ippocastani);
 - b) recupero dei muri a secco e pastinature storiche;
 - c) potrà essere realizzata un'area di parcheggio di uso pubblico di relazione a fondo naturale o con pavimentazione drenante.
4. Per qualsiasi intervento di scavo andrà comunque prevista la vigilanza archeologica.
5. La strada d'accesso, su cui persiste parte del fondo storico, come pure il piazzale inferiore, oggi ad uso parcheggio, dovranno avere un fondo naturale, mentre la pavimentazione storica, ove esistente, andrà conservata.
6. Sul sentiero CAI n. 15, ove presenti tracce di pavimentazione storica, esse andranno conservate.

ART. 19.4 – ZONA RP 4 – PISTA CICLOPEDONALE “GIORDANO COTTUR”

1. La zona corrisponde al tracciato della pista ciclopedonale “Giordano Cottur” e qualche breve tratto del suo immediato intorno, lato valle, tra cui alcune scarpate e l'ex casello ferroviario all'incrocio con la carrabile Hervati-Hrvati – Bottazzo-Botač.
2. Le destinazioni d'uso sono quelle compatibili con le finalità e con la gestione e fruizione della Riserva. In particolare sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, la cui definizione si riferisce a quelle di cui all'art. 5 della LR n. 19 del 2009:
 - a) servizi;
 - b) servizi e attrezzature collettive.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

3. Dovrà essere eseguita la costante manutenzione del percorso, comprendente in particolare il sedime, le scarpate e massicciate, le gallerie, i ponti, i sottopassi, le opere idrauliche, le sponde, gli attraversamenti, etc. Per ulteriori indicazioni in merito agli interventi di messa in sicurezza vedere art. 8 comma 5 delle presenti NdA.
4. Sono ammessi gli interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione nonché ampliamento per motivi igienico-sanitari dell'ex casello ferroviario purché effettuati con l'impiego di materiali e tipologie rispettosi delle caratteristiche costruttive dell'edificio.

TITOLO IV: VIABILITÀ E SENTIERISTICA

ART. 20 – VIABILITÀ E SENTIERISTICA

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

Tav. 6 - Viabilità, sentieristica e sistema della sosta - scala 1: 5.000

DEFINIZIONE

1. Il PCS individua la rete viaria, cicloturistica, sentieristica e le ippovie nelle quali si svolgono le attività turistiche, escursionistiche, sportive e gli spostamenti all'interno della Riserva. Il PCS individua i punti di accesso alla Riserva e le aree di sosta ad essi legate.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. In ragione della valutazione più che sufficiente delle attuali condizioni di funzionamento della rete viaria in rapporto ai flussi di traffico veicolare, cicloturistico e pedonale esistenti e previsti, delle capacità ricettive e mete turistiche, fermo restando quanto previsto all'art. 18.6 comma 4 lett. d), nell'ambito della Riserva non è ammessa l'apertura di nuove strade, piste forestali, percorsi ciclabili o sentieri o la sostanziale modifica dei suddetti elementi esistenti.
 3. È sempre ammessa la manutenzione ordinaria della viabilità e della sentieristica esistenti. La manutenzione straordinaria è subordinata alla presentazione del progetto all'Organo gestore. L'Organo gestore può altresì autorizzare, sentiti i proprietari dei terreni, cambiamenti modesti e non sostanziali determinati da intervenute modifiche della vegetazione, del terreno, ecc.
- 3bis. Per la viabilità vicinale, agraria e forestale è vietato l'impiego di conglomerato bituminoso.

Viabilità pedonale, ciclabile e ippovie:

4. L'accesso pedonale, alla Riserva avviene lungo la viabilità pubblica ed i sentieri segnati (sentieri CAI, SPDT e altri sentieri esistenti) indicati nella Tav. 6 – Viabilità, sentieristica e sistema della sosta e nella Tav. 7 – Interventi di sviluppo ed interazioni territoriali. Fatti salvi gli accessi a fondi privati da parte degli aventi diritto, non è ammesso uscire dai sentieri nelle zone RN così come individuate dalla Tav. 3 – Zonizzazione della Riserva. Le uniche deroghe riguardano il raggiungimento delle vie di roccia e delle grotte di cui sia consentito l'accesso, oltre che le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio e le attività di ricerca scientifica e didattica previa autorizzazione dell'Organo gestore.
5. L'accesso ciclabile e a cavallo al territorio della Riserva avviene esclusivamente attraverso i percorsi cicloturistici e le ippovie così come indicati nella citata Tav. 6 - Viabilità, sentieristica e sistema della sosta. Il transito in bicicletta o a cavallo è vietato lungo i percorsi escursionistici dedicati all'esclusivo transito pedonale o comunque al di fuori dei percorsi dedicati.
6. È ammessa, previo accordo con i proprietari dei terreni interessati, l'individuazione di nuovi percorsi ciclabili e/o ippovie su esistente viabilità senza che questo comporti la necessità di una variante al presente PCS. Il progetto, redatto sulla base delle indicazioni del Regolamento della Riserva, verrà sottoposto all'approvazione all'Organo gestore salvo espletamento della valutazione ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza.
7. Laddove le caratteristiche del fondo lo permettano o vengano attuati degli specifici interventi, saranno segnalati con apposita simbologia i percorsi in ambiente naturale accessibili per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Questi tracciati potranno essere realizzati con sistemazioni del fondo atte alla eliminazione di barriere fruibili, quali ad esempio passerelle in tavolato o pannelli lignei appoggiate al suolo, consolidamento del fondo con pannelli in rete metallica interrati e ancorati al suolo e successivo ricarico con sabbia a granulato di pietra naturale stabilizzato ed opportunamente rullato.

Circolazione con veicoli a motore

8. Sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sulla strada da Hervati-Hrvati (a partire dallo slargo alla fine del paese) a Bottazzo-Botač e sui percorsi fuoristrada e sulla viabilità forestale individuata negli elenchi di cui all'art. 73 della LR n. 9 del 2007. In via transitoria si applica l'elenco di cui al D.P.G.R. n. 0170/Pres. del 31 maggio 1995 "Elenco strade interdette al pubblico transito ai sensi degli articoli 1 e 2 delle leggi regionali 15/91 e 39/92 nella giurisdizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste".
9. In deroga al divieto di cui al comma 10 la circolazione e la sosta sono consentite per:
 - a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
 - b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso o per raggiungere l'abitazione in cui si è residenti (frazione di Bottazzo-Botač);
 - c) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone con disabilità limitatamente all'accesso alla frazione di Bottazzo-Botač;
 - d) l'espletamento di incarichi all'interno della Riserva affidati dall'Organo gestore a soggetti terzi.
10. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente comma, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l'uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l'apposito contrassegno da richiedere all'Organo gestore, che indicherà il tipo e gli estremi della targa del mezzo, il periodo di validità e il percorso concesso. L'applicazione di tale contrassegno è obbligatoria durante il percorso.
11. È vietata l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili su tutto il territorio della Riserva.
12. Il Regolamento della Riserva disciplina l'autorizzazione al transito a soggetti diversi da quelli di cui al punto 9.

ART. 21 – ATTIVITÀ AGRICOLE ED ECONOMICHE

DEFINIZIONE

1. Il PCS individua le modalità di esercizio delle attività agricole e silvopastorali ammesse nelle zone RG ed RP della Riserva.

INTERVENTI AMMESSI E VIETATI

2. È consentito, in linea con quanto definito dall'art. 16 della LR n. 42/1996:
 - a) il mantenimento delle coltivazioni agricole; in particolare è consentito e favorito il mantenimento dello sfalcio e del pascolamento per le superfici a prato e prato-pascolo, con le modalità individuate dal PCS e dal regolamento della Riserva;
 - b) l'apicoltura;
 - c) il pascolo con le modalità individuate dal PCS e dal regolamento della Riserva;
 - d) l'esercizio delle attività selvicolturali nel rispetto della conservazione e del miglioramento delle formazioni forestali e della fauna.

ART. 22 – ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

1. Il PCS individua tra gli obiettivi di interesse la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed agronomiche-forestali e favorisce le attività di:
 - a) educazione ambientale;
 - b) formazione;

- c) studi e ricerche a fini scientifici.
- 2. L'Organo gestore coordina le attività di ricerca scientifica e le attività didattiche e formative all'interno della Riserva, collaborando con le istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali e con Enti ed Associazioni per la diffusione e l'interscambio delle informazioni naturalistiche raccolte.
- 3. Tali attività sono disciplinate e possono essere soggette ad autorizzazione da parte dell'Organo gestore sulla base delle modalità e delle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento della Riserva.

ART. 23 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA RISERVA

- 1. È istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Riserva con funzione di supporto consultivo all'Organo gestore.
- 2. Il CTS è composto da 3 a 5 membri nominati dall' Organo gestore scelti tra esperti di chiara fama, in materie botaniche, zoologiche, geomorfologiche, forestali/agricole e urbanistiche/paesaggistiche.
- 3. Compito dei membri del CTS è fornire pareri consultivi di natura tecnico-gestionale relativi alla Riserva.
- 4. Il CTS dura in carica 5 anni e può essere rinnovato o modificato dall'Organo gestore della Riserva. Eventuali membri dimissionari o deceduti saranno sostituiti dall'Organo gestore. Il funzionamento ordinario del CTS verrà stabilito nel Regolamento della Riserva.

ART. 24 – CONSULTA

- 1. Il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, in qualità di Organo gestore, formula una proposta di costituzione della Consulta ai sensi dell'art. 32 della LR n. 42 del 1996 e la trasmette al competente servizio regionale. Il funzionamento ordinario della Consulta verrà stabilito nel Regolamento della Riserva.
- 2. La Consulta è costituita dai rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato quali le Comunelle, le associazioni alpinistiche e speleologiche, dei coltivatori, degli operatori commerciali e turistici, associazioni ambientaliste, sportive, culturali ed altre rappresentanze.

ART. 25 – FORME DI FINANZIAMENTO

- 1. Rappresentano le risorse che possono essere individuate negli strumenti programmatori regionali e alle quali è possibile accedere per l'attuazione degli interventi previsti dal PCS.
- 2. Il PCS promuove forme di cooperazione, che potranno svilupparsi nei termini e modi che le parti riterranno coerenti con i propri obiettivi di gestione, tra l'Organo gestore e i privati proprietari delle aree contenute nella perimetrazione del PCS.
- 3. Le forme di cooperazione di cui al precedente comma, sono finalizzate all'accesso delle risorse economiche previste dalla programmazione regionale, ed in particolare a quelle derivanti dalla gestione dei fondi strutturali europei, dei fondi per lo sviluppo rurale e dei fondi per attività transfrontaliere.
- 4. Il PCS individua forme di incentivazione e incoraggiamento per il mantenimento delle attività tradizionali legate all'uso del territorio.

ART. 26 – MONITORAGGIO

- 1) L'Organo gestore predispone con cadenza quinquennale un programma di monitoraggio finalizzato ai seguenti obiettivi:
 - a) definire lo stato di conservazione delle specie vegetali e animali e degli habitat di interesse conservazionistico;
 - b) verificare l'efficacia delle azioni intraprese con il PCS;
 - c) controllare e perfezionare l'applicazione del PCS, secondo i principi della gestione adattativa.

TITOLO V: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA**ART. 27 – PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL PCS**

1. Ai sensi dell'art. n. 17 della LR n. 42 del 1996 il PCS:
 - a) è adottato dall'Organo gestore come definito dal comma 2 dell'art. n. 31 della LR n. 42 del 1996;
 - b) è depositato, successivamente all'adozione, presso la segreteria del Comune di San Dorligo della Valle-Občina Dolina per consentire la proposta di osservazioni od opposizioni, e delle successive valutazioni del Consiglio Comunale, ai sensi dei commi nn. 5, 6 e 7 dell'art. n. 17 della LR n. 42 del 1996;
 - c) è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dei commi nn. 8 e 9 dell'art. n. 17 della LR n. 42 del 1996, previo parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette.
2. Le varianti al PCS seguono le medesime procedure.

ART. 28 – DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

1. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Organo gestore, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza all'interno del perimetro della Riserva come individuato nel PCS ai sensi dell'art. 14 della LR n. 42 del 1996.
2. Al fine di perseguire la realizzazione di quanto previsto nella R3 - Schede degli interventi è interesse dell'Amministrazione acquisire i seguenti immobili:
 - a) ex stazione di Draga nel Comune censuario di Draga S. Elia: p.c.e. .77, .78 e p.c.t. 2894/1;
 - b) ex caserma di Draga nel Comune censuario di Draga S. Elia: p.c.e 114 e terreni attigui p.c.t. 755, 756/1, 756/2, 757;
 - c) mulino Sancin di Bottazzo-Botač nel Comune censuario di Draga S. Elia: p.c.e. .24/2 e p.c.t. 2247/1, 2247/2 e 2247/3;
 - d) ghiacciaia di Draga n. 10522 nel Comune censuario di Draga S. Elia: p.c.n. 66.

ART. 29 – SORVEGLIANZA

1. Costituiscono funzione di sorveglianza i compiti legati alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla LR n. 42 del 1996 e successive modifiche, dalle presenti NdA, dal Regolamento della Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra–Naravni Deželni Rezervat Dolina Glinščice e dagli strumenti ed atti ad essi subordinati.
2. La sorveglianza su tutto il territorio della Riserva, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. n. 38 della LR n. 42/1996, è affidata al Corpo Forestale Regionale e alle forze di Polizia con qualifica di vigilanza.

ART. 30 – INCENTIVI

1. Lo sfalcio dei prati stabili, nonché il pascolo finalizzato al mantenimento delle superfici di landa può essere incentivato dall'Organo gestore con le modalità dettagliate nel Regolamento della Riserva.

ART. 31 – USO DELLA LINGUA SLOVENA

1. Tutti gli atti comunali destinati alla pubblicazione vengono redatti in lingua italiana e slovena come da norme statutarie del Comune.
2. Nel territorio della Riserva la toponomastica, segnaletica e cartellonistica sono redatte almeno in lingua italiana e slovena.

ART. 32 – MISURE REGOLAMENTARI**1. Nelle zone RG:**

a) non è consentito procedere a riduzione di superficie o a trasformazioni colturali, modificazioni del suolo e livellamento del terreno ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura o entità su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione per gli habitat 5130, 6110, 6510 e 62A0;

b) non è consentito il dissodamento, l'alterazione del cotico o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale specifica, ivi inclusa la piantagione di specie arboree o arbustive su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione per gli habitat 5130, 6110, 6510 e 62A0;

c) non è consentito effettuare irrigazione o concimazione su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario 5130, 6110 e 62A0; per l'habitat 6510 è ammessa la fertilizzazione unicamente con letame compostato bovino, equino e ovicaprino apportando quantitativi annui non superiori a 170 q/ha di letame compostato di origine bovina, ovvero a 100 q/ha di letame compostato equino o a 85 q/ha di letame compostato ovicaprino (per letame compostato si intende deiezioni, con frazioni solida e liquida, bovine, ovicaprine, equine con lettiera che abbiano subito un processo di maturazione di almeno 1 anno, in cui non siano più in atto i processi fermentativi e che si presenti nella forma di terriccio al momento dello spargimento)

d) Per l'habitat 6510 e 62A0c, ferme restando le norme di tutela di cui alle lettere precedenti, è auspicato lo sfalcio con asporto della biomassa, anche con mezzi meccanici. È ammessa l'effettuazione di due sfalci all'anno. A tutela delle specie ornitiche nidificanti a terra, l'Organo gestore può disporre limitazioni temporanee alle attività di sfalcio in determinati settori.

e) il pascolo è ammesso a rotazione purché non vi sia danneggiamento del cotico erboso; in tal caso l'Organo gestore può disporre restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo; l'Organo gestore può autorizzare carichi di bestiame tali da compromettere il cotico erboso solo in particolari casi sperimentali e sotto stretto monitoraggio botanico; i punti di abbeverata ed i ricoveri dovranno essere realizzati e collocati in modo da minimizzare il danno al cotico;

f) negli interventi di decespugliamento della landa carsica, anche finalizzati all'utilizzazione zootecnica, vanno mantenuti tutti gli esemplari di *Juniperus communis* (ginepro) e di *Daphne alpina*; può essere autorizzata dall'Organo gestore la rimozione di esemplari di ginepro che risultino particolarmente compromessi sotto il profilo fitosanitario. Vanno altresì conservati in numero adeguato esemplari di specie funzionali al sostentamento della fauna selvatica quali *Amelanchier ovalis*, *Paliurus spinachristi*, ecc

2. Nelle zone RN sono vietati il pascolo e l'allevamento brado. L'utilizzo di animali domestici può essere ammesso, ad eccezione dei suini, unicamente per interventi di gestione degli habitat e va effettuato a rotazione sotto il coordinamento dell'Organo gestore.

3. Nell'intero territorio della riserva non è ammesso l'allevamento brado dei suini.

4. Nell'habitat 92A0 sono vietati gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua che determinino danneggiamento e/o distruzione dell'habitat; in vista di un dichiarato rischio di emergenza, previo

parere dell'Organo gestore e previo assoggettamento a valutazione ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i. e della normativa regionale in materia di valutazione d'incidenza da parte del Servizio regionale competente in materia di biodiversità, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con tale misura. Si prescinde dal parere nei soli casi di dichiarata urgenza e nel corso dello stato di emergenza.

5. In tutta la Riserva la raccolta dei funghi è consentita unicamente da parte dei titolari e conduttori dei fondi, secondo quanto previsto all'art. 5 della LR 25/2017.

6. Nelle zone RN è vietata la raccolta e la distruzione di qualsivoglia specie di flora, ferme restando le attività di gestione autorizzate e/o comunque coerenti con il Regolamento della Riserva.

7. Nelle zone RG e RP è vietata la raccolta o la distruzione di flora, ad esclusione della raccolta di parti delle specie elencate negli Allegati C e D del Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali) e s.m.i., con le modalità e quantità ivi previste. Nessuna limitazione è posta alle attività di sfalcio e pascolo da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.

8. La raccolta in deroga per finalità scientifiche e didattiche può essere autorizzata dal Servizio regionale competente in materia di biodiversità, sentito l'Organo gestore, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al comma 2 ter, o dal Ministero competente in materia per le specie di cui agli allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE.

9. Ferme restando le vigenti norme di tutela della fauna selvatica omeoterma di cui alla L n. 157 del 1992 e delle specie di interesse comunitario di cui agli allegati II, IV, e V della Direttiva 92/43/CEE e di quelle di interesse regionale di cui alla LR n. 9 del 2007 e relativo regolamento attuativo approvato con DPR n. 74/Pres del 2009 e s.m.i., è vietato prelevare esemplari di fauna nonché arrecare danno e disturbo alla fauna e svolgere azioni che ne compromettano la conservazione, quali:

- a) degrado o distruzione dei siti di nidificazione e riproduzione;
- b) degrado o distruzione delle aree utilizzate per l'alimentazione;
- c) degrado o distruzione delle aree di sosta, rifugio, svernamento e ibernazione, estivazione;
- d) perturbazione o disturbo durante la migrazione o gli spostamenti a scopo alimentare o riproduttivo.

10. Negli interventi di recupero, restauro e ricostruzione di vecchi edifici, fabbricati, manufatti edilizi vari quali muri in pietra, sia di recinzione che di contenimento, lavatoi, abbeveratoi, fontane, vasche, ecc., dovrà essere verificata negli stessi l'eventuale presenza di fauna selvatica e gli interventi dovranno essere progettati e programmati in modo da non arrecare danno o disturbo alla stessa; in particolare per gli edifici vanno considerati i nidi di uccelli e i siti frequentati dai chirotteri e dai rettili; per gli ambienti acquatici va prioritariamente considerata la presenza di anfibi e del gambero d'acqua dolce.

11. Sono vietate nuove attività estrattive e l'ampliamento di cave che si attui all'interno della Riserva.

12. Ferme restando le norme di tutela di cui alla LR 15/2016 art. 4, non sono consentiti interventi che determinino alterazioni di qualsivoglia natura dei Geositi così come definiti all'art. 2 comma 1 lett. c) della medesima legge regionale.

13. Tutte le grotte della Riserva sono tutelate come "habitat" ai sensi dell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE così come recepito dall'allegato A del DPR n. 357 del 1997 e s.m.i. (Habitat 8310 – Grotte non ancora sfruttate a livello turistico). Gli scavi e le modifiche morfologiche in prossimità degli accessi, i progetti di sistemazione e miglioramento degli accessi e degli eventuali sbarramenti, le opere di disostruzione a scopo esplorativo, la chiusura di cavità da parte di associazioni speleologiche o altri enti e associazioni sono sottoposti ad autorizzazione dell'Organo gestore. Non possono essere autorizzati interventi che comportino una limitazione o alterazione dell'uso delle cavità da parte dei chiroterteri.

14. Tutta la fauna delle grotte della Riserva è strettamente tutelata in coerenza con la LR n. 9 del 2007 e successivo regolamento attuativo di cui al DPR n. 74/Pres. del 2009 e s.m.i. È sempre vietata la raccolta della fauna delle grotte. Ferme restando le altre norme vigenti, sia nazionali (DPR n. 357 del 1997 e s.m.i.) che regionali (LR n. 9 del 2007 e regolamento attuativo), eventuali deroghe per motivi scientifici dovranno essere autorizzate anche dall'Organo gestore.

15. Nelle grotte è vietato:

- a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;
- b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo 152/2006, con particolare attenzione a quelli con potenziale grave effetto inquinante quali ad esempio pile elettriche e/o parti di attrezzature;
- c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema;
- d) effettuare tracciamenti delle acque, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio preventivamente comunicate alle strutture regionali competenti in materia di patrimonio geologico e speleologico e di biodiversità e autorizzati dall'Organo gestore;
- e) asportare concrezioni; è fatta salva la raccolta per documentati motivi di studio preventivamente comunicati alle strutture regionali competenti in materia di patrimonio geologico e speleologico e di biodiversità e autorizzati dall'Organo gestore;
- f) asportare reperti paleontologici, paleontologici o archeologici, in mancanza di specifica autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e dall'Organo gestore;
- g) usare lampade ad acetilene (carbuio) nonché fiaccole o altre forme di illuminazione che comportino consumo di ossigeno e inquinamento ambientale;
- h) accendere fuochi e fare scritte ed incisioni sulle pareti;
- i) realizzare opere che rendano accessibili al pubblico le grotte non sfruttate a livello turistico;
- l) utilizzare sistemi di chiusura degli accessi incompatibili con la presenza dei chiroterteri;
- m) effettuare scavi e modifiche alle strutture morfologiche, ivi incluso l'impiego di mezzi artificiali per esplorazioni e sondaggi. Eventuali scavi esplorativi o altri interventi con esclusive finalità di carattere scientifico devono essere preventivamente autorizzati dall'Organo gestore, sentiti i pareri dei Servizi regionali competenti in materia di patrimonio geologico e speleologico e di biodiversità e, ove previsto, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia

16. Nelle grotte e cavità sotterranee ove, in base all'esito di studi e monitoraggi, venga riscontrata la presenza di chiroteri, l'accesso durante i periodi di svernamento, di accoppiamento e formazione delle nursery può essere vietato con apposito provvedimento dell'Organo gestore per prevenire il disturbo o danneggiamento delle popolazioni di chiroteri. Questi o ulteriori provvedimenti necessari alla tutela dei chiroteri verranno di volta in volta indicati con ordinanza sindacale, fatte salve le specifiche deroghe per scopi scientifici e per fini conservazionistici.

17. Per le grotte soggette a tutela integrale così come individuate all'art. 8.1 del PCS e Tav. 8 – Carta delle cavità naturali di particolare valore naturalistico-ambientale o storico-paleontologico, e eventuali ulteriori grotte individuate con successivi provvedimenti come previsto all'art. 8.1 comma 6 delle NdA del PCS, vigono le seguenti norme:

- a) l'accesso è consentito unicamente con l'uso di lampade a led, con divieto di ogni altra forma di illuminazione artificiale;
- b) la visita è consentita per un massimo di 20 persone al mese e non più di 10 persone al giorno, previa comunicazione all'Organo gestore da effettuarsi con 30 gg di anticipo con comunicazione via PEC. E' ammessa la presentazione di una comunicazione valevole per più giornate.

18. Per le grotte soggette a tutela ordinaria l'accesso non è regolamentato, fermi restando i divieti di cui ai commi precedenti.

19. E' vietato danneggiare i morfotipi di carsismo epigeo costituiti da piccole forme di dissoluzione quali campi solcati, solchi, scannellature, crepacci, vaschette, fori;

20. Per l'habitat 3150 e altri habitat d'acqua dolce (stagni identificati in PCS Tav. 16 – Carta delle acque) è vietato l'interramento e qualunque modifica della loro forma originaria. Eventuali progetti di riqualificazione devono essere approvati dall'Organo gestore. È ammessa la realizzazione di periodici interventi di pulizia e sfalcio e l'asportazione delle biomasse vegetali e detriti al fine di evitare l'interramento o mantenere inalterato l'idroperiodo. Tali interventi vanno realizzati esclusivamente nei periodi in cui non causano disturbo alla fauna (dal 1 agosto al 31 gennaio).

21. All'interno della Riserva sono ammessi gli interventi di controllo delle specie aliene invasive di cui al DLgs 230/2017 nonché di Robinia pseudacacia, Ambrosia artemisiifolia e Senecio inaequidens. La lotta alle specie aliene invasive viene di norma condotta con mezzi meccanici (taglio, estirpo) e avendo cura di limitare i danni al cotico. Per il contenimento di Ailanthus altissima è ammesso l'uso esclusivamente topico di prodotti diserbanti, purchè registrati allo scopo. L'Organo gestore può autorizzare interventi sperimentali con modalità diverse previo parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

22. All'interno della Riserva è vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone o comunque estranee alla flora spontanea della Riserva; fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 230 del 2017, nelle zone RG e RP sono escluse dal divieto le specie vegetali ornamentali coltivate in giardino e quelle di uso agricolo coltivate su terreni agricoli; è altresì vietata l'introduzione di specie animali aliene o comunque estranee alla fauna locale della Riserva (trasfaunazione), fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 230 del 2017.

23. In tutto il territorio della Riserva non è permessa l'apertura di nuove vie attrezzate di arrampicata senza apposita autorizzazione dell'Organo gestore.

24. All'interno della Riserva sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, ad eccezione di quelli da pastorizia, i cani delle forze dell'ordine e i cani di ricerca della Protezione civile/Soccorso alpino nell'esercizio delle proprie funzioni, o cani impiegati per operazioni tecniche da parte di personale incaricato dall'Organo gestore.

25. E' vietato il sorvolo dell'intero territorio della Riserva con limite verticale di 300 m dal suolo, con velivoli a motore, alianti, aeromodelli e droni, ad eccezione degli aeromobili di soccorso, di emergenza, antincendio, della protezione civile, di vigilanza e salvaguardia della pubblica incolumità esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni. Ulteriori eventuali deroghe, richiedibili per finalità di ricerca scientifica, di promozione e divulgazione dei valori naturalistici del sito e di vigilanza delle attività agro-silvo-pastorali, devono essere autorizzate dall'Organo gestore, nei limiti della normativa vigente.

26. E' vietato uscire dai sentieri e dai percorsi ciclabili indicati nella Tav. 6 - Viabilità, sentieristica e sistema della sosta del PCS. L'accesso ciclabile e a cavallo al territorio della Riserva avviene esclusivamente attraverso i percorsi cicloturistici e le ippovie individuati dal PCS. Il transito in bicicletta o a cavallo è vietato lungo i percorsi escursionistici dedicati all'esclusivo transito pedonale o comunque al di fuori dei percorsi dedicati. Nell'habitat 8130 non è permessa l'apertura di nuovi tracciati di attraversamento.

27. E' vietato svolgere attività sportive organizzate, gare, competizioni e maratone senza autorizzazione dell'Organo Gestore

ART. 34 - USO DEL NOME ED EMBLEMA DELLA RISERVA

1. Il logo "Riserva Naturale Val Rosandra–Dolina Glinščice" è il marchio che identifica la Riserva.
2. Attraverso l'utilizzo del Logo si deve promuovere un sistema di riconoscibilità e di accreditamento di quelle imprese che, condividendo le finalità istituzionali della Riserva, hanno assunto precisi impegni nell'adozione di comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, concorrendo alla diffusione nel territorio della cultura e dei metodi della certificazione di qualità ambientale e più in generale dello sviluppo sostenibile.
3. Il Logo potrà essere concesso qualora:
 - a) vengano finanziati e/o attivati interventi di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio;
 - b) vengano effettuati interventi di miglioramento del territorio coerenti con le finalità perseguite dal Regolamento della Riserva;
 - c) a titolo di riconoscimento alle organizzazioni (produttori o prestatori di servizi) che si impegnino a ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività;
 - d) il soggetto concessionario esegua interventi di miglioramento ambientale affinché tale contributo possa essere reso visibile presso i consumatori e i fruitori;
 - e) venga finanziato o eseguito lo sviluppo sostenibile attraverso l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente (come l'agricoltura biologica);
 - f) venga diffusa e valorizzata l'immagine del territorio della Riserva presso gli abitanti del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina ed i consumatori ad un più ampio livello.
4. L'Organo gestore concede l'uso del Logo alle Organizzazioni le cui attività o unità locali o strutture eseguano gli interventi e perseguano le finalità di cui ai precedenti punti. L'uso del Logo è inoltre concesso a quelle Organizzazioni che svolgono le proprie attività all'interno della Riserva.
6. Possono beneficiare dell'uso del Logo tutte le Organizzazioni operanti nei settori indicati di seguito:

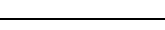
- a) attività agricole;
 - b) attività collegate all'acquacoltura;
 - c) attività di trasformazione dei prodotti agro alimentari di provenienza locale;
 - d) attività di ristorazione e similari;
 - e) eventuali attività ricettive legittimamente presenti all'interno della Riserva;
 - f) servizi di guida turistica e guida ambientale-escursionistica;
 - g) attività artigianali compatibili con l'ambiente che comportino la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e/o naturali.
7. L'Organo gestore può revocare la concessione del Logo qualora nei confronti del concessionario fosse aperto un procedimento penale per reati di qualsiasi tipo e natura.
8. I criteri minimi che l'Organizzazione deve assumere al fine di ottenere l'utilizzo del Logo sono:
- a) riduzione del consumo energetico;
 - b) riduzione del consumo di acqua;
 - c) sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
 - d) compostaggio dei rifiuti organici;
 - e) agricoltura biologica;
 - f) divulgazione di promozione;
 - g) partecipazione alle iniziative della Riserva;
 - h) sensibilizzazione del personale alle tematiche ambientali;
 - i) promozione dei prodotti tipici;
 - j) attività di fruizione turistico-naturalistica;
 - k) pari dignità sociale alla lingua slovena attraverso l'utilizzo di materiale promozionale, etichette, tabelle o altri materiali da distribuire al pubblico redatti in forma bilingue.
9. Resta di esclusiva competenza dell'Organo gestore l'utilizzo del Logo per le attività didattiche di educazione ambientale.
10. Il diritto d'uso del nome e del simbolo della Riserva viene concesso con provvedimento dell'Organo gestore a richiesta degli interessati, anche per fini commerciali. L'uso del logo senza tale permesso è espressamente vietato.
11. L'Organo gestore, sulla base delle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento della Riserva, determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

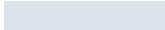
ALLEGATO 1

**TAVOLOZZA COLORI PER LE TINTE DEGLI INTONACI DI FACCIATA, DEI
SERRAMENTI, BALAUSTRATE, INFERRIATE ED ALTRI ELEMENTI IN LEGNO O
METALLO DELLA BORGATA DI BOTTAZZO – BOTAČ**

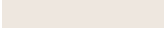
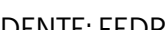
(INDIVIDUATE DAI CODICI RAL DESIGN)

**TAVOLOZZA COLORI PER LE TINTE DEGLI INTONACI DI FACCIATA DELLA BORGATA DI
BOTTAZZO - BOTAČ**

1.	RAL DESIGN	085 90 10	ARENARIA GIALLA CHIARA	
2.	RAL DESIGN	090 90 10	ARENARIA GIALLA MEDIA 1	
3.	RAL DESIGN	070 80 20	GIALLO BRUNO	
4.	RAL DESIGN	075 80 10	ARENARIA BRUNA	
5.	RAL DESIGN	070 70 50	OCRA GIALLA	
6.	RAL DESIGN	075 60 40	OCRA GIALLA SCURA	
7.	RAL DESIGN	070 80 40	GIALLO ARANCIO	
8.	RAL DESIGN	100 80 05	GRIGIO CALDO CHIARO	
9.	RAL DESIGN	000 75 00	GRIGIO CALDO SCURO	
10.	RAL DESIGN	030 60 40	OCRA ROSSA ROSATA	
11.	RAL DESIGN	030 50 40	ROSSO OSSIDO	
12.	RAL DESIGN	040 50 40	OCRA ROSSA ROSATA	
13.	RAL DESIGN	030 40 40	ROSSO INGLESE	
14.	RAL DESIGN	040 80 10	ROSA ANTICO CHIARO	
15.	RAL DESIGN	040 70 20	ROSA ANTICO SCURO	
16.	RAL DESIGN	040 50 30	TERRA COTTA	
17.	RAL DESIGN	050 70 50	ARANCIO CHIARO	
18.	RAL DESIGN	050 70 60	ARANCIO MEDIO	
19.	RAL DESIGN	040 60 40	ROSSO ARANCIO	
20.	RAL DESIGN	060 70 40	GIALLO ARANCIO SCURO	
21.	RAL DESIGN	070 80 20	ARENARIA ROSATA CHIARA	
22.	RAL DESIGN	070 70 20	ARENARIA ROSATA SCURA	
23.	RAL DESIGN	070 80 40	GIALLO ARANCIO CHIARO	
24.	RAL DESIGN	075 70 30	GIALLO BRONZEO	
25.	RAL DESIGN	090 90 20	GIALLETTO	
26.	RAL DESIGN	085 90 20	PAGLIERINO CHIARO	
27.	RAL DESIGN	090 90 30	GIALLO CANARINO	
28.	RAL DESIGN	080 90 20	GIALLO PAGLIERINO MEDIO 1	
29.	RAL DESIGN	075 80 30	GIALLO PAGLIERINO MEDIO 2	
30.	RAL DESIGN	090 80 20	ARENARIA GIALLA MEDIA 2	
31.	RAL DESIGN	080 80 20	ARENARIA GIALLA CHIARA 2	
32.	RAL DESIGN	090 80 10	TERRA OMBRA NATURALE CHIARA	
33.	RAL DESIGN	075 92 05	PIETRA D'ISTRIA	

34.	RAL DESIGN	000 90 00	PIETRA D'ISTRIA 2	
35.	RAL DESIGN	000 85 00	PIETRA D'AURISINA	
36.	RAL DESIGN	000 90 00	PIETRA D'AURISINA 2	
37.	RAL DESIGN	230 90 05	ARENARIA GRIGIA CHIARA 1	
38.	RAL DESIGN	000 70 00	ARENARIA GRIGIA SCURA	
39.	RAL DESIGN	085 80 10	ARENARIA VERDASTRA MEDIA	
40.	RAL DESIGN	100 80 10	ARENARIA VERDASTRA SCURA	
41.	RAL DESIGN	120 70 05	ARENARIA GRIGIA CHIARA 2	
42.	RAL DESIGN	110 90 05	VERZINO	
43.	RAL DESIGN	120 90 05	VERDE MINERALE CHIARO	
44.	RAL DESIGN	120 80 10	ARENARIA VERDASTRA CHIARA	
45.	RAL DESIGN	150 80 10	VERDE MINERALE	
46.	RAL DESIGN	130 80 10	VERDE CALDO	
47.	RAL DESIGN	130 70 10	VERDASTRO	
48.	RAL DESIGN	120 70 10	GRIGIO PIETRA	
49.	RAL DESIGN	140 90 05	BIANCONE	
50.	RAL DESIGN	260 90 05	GRIGIO PERLA	
51.	RAL DESIGN	250 92 05	CERULEO	
52.	RAL DESIGN	250 80 15	AZZURRO	
53.	RAL DESIGN	240 80 05	BIGIO	

TAVOLOZZA COLORI PER LE TINTE DEI SERRAMENTI, BALAUSTRATE, INFERRIATE ED ALTRI ELEMENTI IN LEGNO O METALLO DELLA BORGATA DI BOTTAZZO - BOTAC

1.	RAL DESIGN	075 92 05	BIANCO 1	
2.	RAL DESIGN	080 90 05	BIANCO 2	
3.	RAL DESIGN	100 90 05	BIANCO 3	
4.	RAL DESIGN	060 50 30	NOCCIOLA	
5.	RAL DESIGN	050 40 30	NOCE	
6.	RAL DESIGN	140 50 20	VERDE BOSCO	
7.	RAL DESIGN	150 40 30	VERDE PERSIANA	
8.	RAL DESIGN	000 85 00	GRIGIO CALDO	
9.	RAL DESIGN	240 70 05	GRIGIO FREDDO	
10.	RAL DESIGN	110 92 05	BIANCO 4	
11.	RAL DESIGN	110 90 05	BIANCO 5	
12.	RAL DESIGN	040 40 20	CASTAGNINO	
13.	RAL DESIGN	050 30 20	TESTA DI MORO	
14.	RAL DESIGN	130 70 10	VERDE CALDO CHIARO	
15.	RAL DESIGN	160 30 25	VERDONE	
16.	RAL DESIGN	180 40 20	VERDE BLU	
17.	RAL DESIGN	250 70 10	GRIGIO PIOMBO	
18.	RAL DESIGN	220 30 05	GRIGIO SCURO	
19.	RAL DESIGN	220 60 10	GRIGIO BLU	
20.	RAL DESIGN	220 70 10	GRIGIO AZZURRO	
21.	RAL DESIGN	220 80 05	GRIGIO AZZURRO CHIARO	

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA